

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1343)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1965

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono riportate nei seguenti stampati:

Tabella n. 1	(Entrata)	Stampato n. 1343/1
Tabella n. 2	(Tesoro)	Stampato n. 1343/2
Tabella n. 3	(Finanze)	Stampato n. 1343/3
Tabella n. 4	(Grazia e giustizia)	Stampato n. 1343/4
Tabella n. 5	(Affari esteri)	Stampato n. 1343/5
Tabella n. 6	(Pubblica istruzione)	Stampato n. 1343/6
Tabella n. 7	(Interno)	Stampato n. 1343/7
Tabella n. 8	(Lavori pubblici)	Stampato n. 1343/8
Tabella n. 9	(Trasporti e aviaz. civile)	Stampato n. 1343/9
Tabella n. 10	(Poste e telecomunicaz.)	Stampato n. 1343/10
Tabella n. 11	((Difesa)	Stampato n. 1343/11
Tabella n. 12	(Agricoltura e foreste)	Stampato n. 1343/12
Tabella n. 13	(Industria e commercio)	Stampato n. 1343/13
Tabella n. 14	(Lavoro e prev. sociale)	Stampato n. 1343/14
Tabella n. 15	(Commercio con l'estero)	Stampato n. 1343/15
Tabella n. 16	(Marina mercantile)	Stampato n. 1343/16
Tabella n. 17	(Bilancio)	Stampato n. 1343/17
Tabella n. 18	(Partecipazioni statali)	Stampato n. 1343/18
Tabella n. 19	(Sanità)	Stampato n. 1343/19
Tabella n. 20	(Turismo e spettacolo)	Stampato n. 1343/20

NOTA PRELIMINARE
AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1966

PREMESSE

1. — Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966, sotto l'aspetto delle classificazioni funzionale ed economica, ripete l'impostazione già adottata per il bilancio dell'anno 1965.

In occasione della discussione in Parlamento di quest'ultimo bilancio venne, fra l'altro, puntualizzata l'opportunità di evidenziare, in sede di analisi funzionale, la voce « *Ricerca scientifica* » e furono fornite assicurazioni per l'integrazione della denominazione della sezione VI in « *Istruzione, cultura e ricerca scientifica* ».

Nella considerazione, peraltro, della progettata istituzione del Ministero per la ricerca scientifica è apparso opportuno, nelle more, mantenere alla sezione la denominazione « *Istruzione e cultura* ».

2. — Come risulta dal quadro generale riassuntivo, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966 reca le seguenti risultanze complessive (tra parentesi le cifre delle previsioni iniziali per il 1965):

	ENTRATE	<i>(milioni di lire)</i>	SPESE
Tributarie	6.675.572,-		Correnti
	<i>(6.256.250,-)</i>		6.320.919,3
Extra tributarie.	348.672,1		<i>(5.748.256,7)</i>
	<u><i>(293.830,4)</i></u>		In conto capitale
			1.225.719,6
			<u><i>(1.349.531,6)</i></u>
			7.546.638,9
			<i>(7.097.788,3)</i>
	7.024.244,1	7.024.244,1	
	<i>(6.550.080,4)</i>	<i>(6.550.080,4)</i>	
Spese correnti	6.320.919,3		
	<i>(5.748.256,7)</i>		
	<u>703.324,8</u>		
Differenza	<u><u><i>(801.823,7)</i></u></u>		

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	90.836,3 (56.461,6)		
	7.115.080,4 (6.606.542,-)		
Accensione di prestiti	6.270,- (84.770,-)	Rimborso di prestiti	466.418,2 (250.116,3)
	7.121.350,4 (6.691.312,-)		
Differenza	891.706,7 (656.592,6)		
	8.013.057,1 (7.347.904,6)		8.013.057,1 (7.347.904,6)

Le entrate tributarie costituiscono il 93,7 per cento del totale delle entrate previste per l'anno 1966 (contro il 93,5 per cento del 1965); quelle extra tributarie il 4,9 per cento (rispetto al 4,4 per cento dell'anno 1965).

A loro volta le spese correnti rappresentano il 78,9 per cento del complesso delle spese e quelle in conto capitale il 15,3 per cento (le corrispondenti percentuali del 1965 erano, rispettivamente, il 78,2 per cento ed il 18,4 per cento).

Il risparmio pubblico — costituito dalla differenza tra le entrate tributarie ed extra tributarie, da un lato, e le spese correnti, dall'altro — ammonta a miliardi 703,3 (contro miliardi 801,8 del 1965), assorbendo le spese correnti il 90 per cento delle entrate predette (rispetto all'87,8 per cento del 1965).

Dai dati soprariportati si rileva che le entrate tributarie presentano, rispetto al 1965, un incremento del 6,7 per cento e quelle extra-tributarie un incremento del 18,7 per cento. Le spese correnti aumentano — rispetto sempre al 1965 — del 10 per cento; a sua volta il risparmio pubblico destinato al finanziamento delle spese in conto capitale subisce una diminuzione del 12,3 per cento.

L'aumento delle spese correnti non ha dato la possibilità per il 1966 di destinare maggiori somme alle spese in conto capitale.

È, pertanto auspicabile che una siffatta tendenza venga controllata, in quanto se l'aumento delle spese correnti può trovare giustificazione in motivi di ordine equitativo e sociale, non di meno necessita che, nell'evoluzione delle entrate e delle spese di che trattasi, aliquote sempre più crescenti di risparmio pubblico possano essere destinate alle spese in conto capitale e, quindi, all'incremento degli investimenti.

Con ciò, mentre si potenzia l'apporto della pubblica amministrazione alle spese di investimento, si viene a moderare la pressione dello Stato sul mercato finanziario, in modo da non turbare il ricorso ad esso da parte di tutti coloro che promuovono investimenti: siano essi degli enti pubblici, siano essi dei privati operatori.

Il complesso delle entrate e delle spese dà, infine, un risultato differenziale di miliardi 891,7 che rappresenta il disavanzo finanziario. Tale disavanzo corrisponde all'11,1 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate l'88,9 per cento della spesa stessa.

Rispetto al 1965 detto risultato differenziale presenta un aumento di miliardi 235,1 essenzialmente determinato dai maggiori rimborsi di buoni del tesoro poliennali in scadenza nel 1966 (miliardi 206).

Nei capitoli che seguono le previsioni per l'anno finanziario 1966 vengono esaminate in dettaglio e poste a raffronto con quelle per il 1965.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA

Le entrate previste per l'anno finanziario 1966 in milioni 7.121.350,4, riguardano, come si è già accennato, per milioni 6.675.572,- i cespiti tributari, per milioni 348.672,1 le entrate extra tributarie, per milioni 90.836,3 quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 6.270,- le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato A).

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

	Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1965		Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1966		Differenze	
	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le propor- zioni percen- tuali
<i>Entrate tributarie:</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.656.215,-	24,8	1.792.772,-	25,2	+ 136.557,-	+ 0,4
Tasse ed imposte sugli affari	2.326.248,-	34,8	2.537.390,-	35,6	+ 211.142,-	+ 0,8
Imposte sulla produzione, sui con- sumi e dogane	1.559.290,-	23,3	1.605.730,-	22,5	+ 46.440,-	+ 0,8
Monopoli	630.655,-	9,4	630.310,-	8,9	- 345,-	- 0,5
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	83.842,-	1,2	109.370,-	1,5	+ 25.528,-	+ 0,3
Totale delle entrate tributarie	6.256.250,-	93,5	6.675.572,-	93,7	+ 419.322,-	+ 0,2
<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>293.830,4</i>	<i>4,4</i>	<i>348.672,1</i>	<i>4,9</i>	<i>+ 54.841,7</i>	<i>+ 0,5</i>
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie	6.550.080,4	97,9	7.024.244,1	98,6	+ 474.163,7	+ 0,7
<i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti</i>	<i>56.461,6</i>	<i>0,8</i>	<i>90.836,3</i>	<i>1,3</i>	<i>+ 34.374,7</i>	<i>+ 0,5</i>
<i>Accensione di prestiti</i>	<i>84.770,-</i>	<i>1,3</i>	<i>6.270,-</i>	<i>0,1</i>	<i>- 78.500,-</i>	<i>- 1,2</i>
	6.691.312,-	100,-	7.121.350,4	100,-	+ 430.038,4	=

Il complessivo aumento netto di milioni 430.038,4 è dovuto a variazioni operanti in senso opposto, intese ad adeguare le previsioni relative ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1966.

Esso riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 419.322); quelli extra tributari (+ milioni 54.841,7); le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti (+ milioni 34.374,7) e le accensioni di prestiti (- milioni 78.500).

Il maggior gettito netto valutato per i cespiti tributari è in relazione al previsto andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, nonché agli accertamenti derivanti da una sempre più attenta azione dell'Amministrazione finanziaria, tenuto conto delle ripercussioni che, con l'esecuzione degli accordi relativi al Mercato comune europeo, si avranno sui proventi fiscali, nonché dell'incidenza dei seguenti principali provvedimenti tributari, i cui effetti non poterono essere considerati nelle previsioni relative all'anno finanziario 1965:

— decreto legge 5 settembre 1964, n. 721, convertito in legge 30 ottobre 1964, n. 1069, che ha apportato ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini;

— legge 21 ottobre 1964, n. 1012, concernente l'istituzione di un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito;

— legge 21 ottobre 1964, n. 1013, riguardante l'istituzione di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso;

— legge 3 novembre 1964, n. 1190, che ha apportato variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile;

— legge 18 novembre 1964, n. 1271, concernente provvedimenti tributari per l'agricoltura;

— legge 15 novembre 1964, n. 1162, che ha istituito un'addizionale all'imposta generale sull'entrata;

— legge 5 dicembre 1964, n. 1267, concernente provvedimenti in materia di imposta di bollo;

— legge 3 febbraio 1965, n. 11, recante disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli;

— decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, col quale sono state, tra l'altro, disposte agevolazioni fiscali per l'edilizia;

— decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, in legge 19 febbraio 1965, n. 28, riguardante l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 6.675.572, pari al 93,7 per cento delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 1.792,8 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 1.000), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 160), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 195), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (miliardi 91,8), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 82,9), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 80), le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177 (miliardi 85) e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 55).

Rispetto alle previsioni 1965 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 136,6 dovuto essenzialmente ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 135), per quella complementare progressiva (+ miliardi 45), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 8), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'im-

posta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento riservato all'erario (+ miliardi 10) e per le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177 (+ miliardi 11).

Per contro minori introiti vengono previsti, tra gli altri, per l'imposta sul reddito domenicale dei terreni (— miliardi 4) e per l'entrata derivante dalla ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (— miliardi 10). In diminuzione opera anche l'eliminazione dell'entrata relativa all'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovuta dall'E.N.E.L. per il periodo fino al 31 dicembre 1964, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741.

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 2.537,4 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 1.400); quella di registro (miliardi 280); le imposte di bollo (miliardi 230); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 97); quelle automobilistiche (miliardi 130); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 79,8); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 120); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 12); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 40,6); l'imposta ipotecaria (miliardi 52); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 35); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 12) e l'addizionale 5 per cento E.C.A. (miliardi 12,5).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 211,2, riguardante soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 160); le tasse automobilistiche (+ miliardi 15); quelle sulle concessioni governative (+ miliardi 11); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 10) e le tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione (+ miliardi 9,4).

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in miliardi 1.605,7 riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 900), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 285) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 41,6), l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 40,8), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 63), quella di fabbricazione sui filati (miliardi 30), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 41), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 39), sulla birra (miliardi 21), sui gas incondensabili (miliardi 24), il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 23) ed i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (miliardi 36).

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 46,4, determinato, soprattutto: dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 75) e per le entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (+ miliardi 10) e dalla valutata flessione nel gettito dell'imposta di fabbricazione sui filati (— miliardi 11), delle dogane e diritti marittimi (— miliardi 25) ed in quello delle sovrimposte di confine (— miliardi 11,5) tenuto conto, anche, per questi due ultimi cespiti, dell'accennata riduzione di aliquota in attuazione del Mercato comune europeo.

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1966, in miliardi 630,3 riguarda: per miliardi 580 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 20,3 quella sul consumo dei sali, per miliardi 28 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 2,— quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione riguarda, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 100) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 6,8).

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra tributarie vengono previste in miliardi 348,7, pari al 4,9 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 52,3, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 11,6); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 10); i tributi speciali e diritti (miliardi 7,3); le tasse portuali (miliardi 7,3); i diritti di cancelleria e segreterie giudiziarie (miliardi 2,5); i diritti inerenti al movimento degli aereomobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 2,5) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2,2).

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 45,4 riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 21) e le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 13).

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 21,5 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 13,1).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 24,4 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, per miliardi 63,1 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 33) e delle casse postali di risparmio (miliardi 4,6), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 22).

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 5,8 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 2,2).

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 118,3 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 65); il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 6,4); il concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,5); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 4,3) ed il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336 e per la corrispondenza del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 7,1).

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 17,9 previsto per il 1966 è costituito, per la più gran parte, e cioè per miliardi 15, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto).

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 90,8 ,pari all'1,3 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 50; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 11; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 29,8. Quest'ultimo importo riguarda, soprattutto, il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 15).

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 6,3 concerne, per la quasi totalità, le somme da trasferire allo Stato dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, da concedere in mutuo all'Istituto centrale per il credito a medio termine per l'estensione dei finanziamenti a medio termine alle industrie esportatrici italiane, nonché il ricavo dell'emissione di certificati speciali di credito da rilasciare al predetto Ufficio italiano dei cambi, in relazione alle somme dallo stesso trasferite allo Stato, ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1957, n. 1196 (miliardi 3,3) ed il ricavo dell'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 3).

La flessione di miliardi 78,5 prevista in questo gruppo di introiti è in relazione, soprattutto, alla cessazione della validità dell'autorizzazione a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, contenuta nel decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, convertito in legge 13 dicembre 1964, n. 1342 ed alla conseguente eliminazione della relativa previsione (— miliardi 60).

S P E S A

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1966, nell'indicato complessivo importo di milioni 8.013.057,1 — ivi comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme iscritte in tre distinti fondi, il primo di parte corrente ammontante a milioni 157.496, il secondo del conto capitale di milioni 162.784 ed il terzo relativo a rimborso di prestiti di milioni 2.355 — presentano, rispetto a quelle del 1965, un aumento netto di milioni 665.152,5 da attribuire per milioni 464.503,6 all'incidenza netta di leggi o di provvedimenti legislativi in corso considerati negli appositi fondi speciali e, per milioni 200.648,9, alle esigenze della gestione.

Circa le variazioni dipendenti da fattori legislativi si citano, tra le altre, quelle connesse con l'applicazione delle seguenti leggi:

- 5 dicembre 1964, n. 1268, sul conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza (+ miliardi 257);
- 26 giugno 1965, n. 717, 29 luglio 1957, n. 634 e 6 luglio 1964, n. 608, riguardanti interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, comportanti una maggiore spesa netta di miliardi 51,8;
- 21 aprile 1962, n. 181 e 12 febbraio 1958, n. 126, relativamente ai contributi per la sistemazione di strade di uso pubblico (+ miliardi 4,2);
- 24 luglio 1961, n. 729, riguardante un piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (+ miliardi 2,9);
- 29 marzo 1965, n. 218, recante provvedimenti per l'edilizia popolare (+ miliardi 10);
- 30 maggio 1965, n. 574, concernente interventi per l'edilizia ospedaliera (+ miliardi 3);
- 11 giugno 1962, n. 588, relativa al piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (+ miliardi 2,5);
- 13 luglio 1965, n. 871, sulle provvidenze nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) (+ miliardi 10,2);
- 13 maggio 1965, n. 494, che ha stabilito la misura del contributo da corrispondere al Comitato nazionale per l'energia nucleare (+ miliardi 8);
- 19 febbraio 1965, n. 28, che ha convertito, con modificazioni il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, riguardante il regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti caseari, delle carni bovine e del riso (+ miliardi 12);
- 19 febbraio 1965, n. 27, che ha convertito il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, sulla proroga dell'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 31 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazione sociale obbligatoria (— miliardi 52,3);
- 23 agosto 1962, n. 1335, relativa alle modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. (+ miliardi 11,7);
- 25 gennaio 1962, n. 11 e 9 agosto 1954, n. 638, sulla sistemazione dei corsi d'acqua naturali (— miliardi 20);
- 29 novembre 1962, n. 1688, che ha, tra l'altro, determinato per gli esercizi dal 1962-63 al 1965-66 nell'importo di 59 miliardi annui le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a titolo di rimborso degli oneri e delle spese dalla medesima sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (— miliardi 29,5; nel fondo globale per il 1966 è compreso un accantonamento di pari importo in relazione ad apposito provvedimento legislativo in corso);

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 29 luglio 1957, n. 635, recante interventi a favore delle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale (— miliardi 20; per ulteriori interventi a favore delle zone predette, nell'apposito fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso sono considerati maggiori accantonamenti per miliardi 20,6);

— 27 giugno 1962, n. 886, riguardante la concessione alla Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto per gli esercizi dal 1960-61 al 1965-66 (— miliardi 21; nel predetto fondo speciale è, peraltro considerato un accantonamento di uguale importo per la proroga del contributo medesimo);

— 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 (— miliardi 17,7; il bilancio per il 1966 considera per interventi nel settore della scuola accantonamenti sui ripetuti fondi speciali per miliardi 73,5).

In aumento incidono, inoltre, tra l'altro, maggiori o nuovi accantonamenti effettuati in relazione ai provvedimenti legislativi in corso concernenti:

- interventi a favore dell'edilizia (miliardi 10);
- autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (miliardi 4,5);
- le nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e dal regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964 (miliardi 6,7);
- l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (miliardi 5,6);
- la riforma ed il miglioramento dei trattamenti di pensione della Previdenza sociale (miliardi 14,3);
- l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali (miliardi 4);
- le provvidenze in favore di mutilati ed invalidi civili (miliardi 8).

Il cennato aumento netto di miliardi 464,5 tiene conto, anche, della spesa di miliardi 58 da ripartire tra i diversi Ministeri relativa all'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nell'anno 1966.

La maggiore spesa netta di miliardi 200,6 dovuta alle esigenze della gestione, riguarda, soprattutto:

- gli stipendi, le pensioni ed altre competenze al personale (miliardi 65,9);
- il concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. (miliardi 27);
- le maggiori spese per devoluzioni di quote di tributi erariali spettanti per leggi a Provincie, Comuni ed altri Enti o per contributi commisurati al gettito di cespiti tributari (miliardi 23, di cui miliardi 13,5 a favore delle Provincie e dei Comuni);
- le vincite al lotto (miliardi 8,8);
- gli interessi di debiti pubblici (miliardi 11,4 di cui miliardi 9,3 per interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali);
- il maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) determinato in base al disposto di cui all'art. 26, lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (miliardi 20,6);
- le maggiori assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda (miliardi 5,1) e per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (miliardi 3,2);
- i maggiori rimborsi di buoni del tesoro poliennali (miliardi 206).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In diminuzione, per contro, incidono tra l'altro, le somme che per ora non si iscrivono ai sensi dell'articolo 119 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966, somme autorizzate dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, n. 590; 19 settembre 1964 nn. 789,790 e 792; 5 novembre 1964, n. 1176, per partecipazioni azionarie e conferimenti a fondi di dotazione ed a fondi di rotazione, ammontanti per il 1966 a miliardi 156,2, in quanto alle spese relative si provvederà nel corso dell'esercizio previa provvista degli occorrenti mezzi finanziari, come previsto dall'articolo 120 del medesimo disegno di legge.

* * *

Come si è già accennato, l'indicata spesa di milioni 8.013.057,1 prevista per il 1966 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato B), include milioni 466.418,2 per oneri relativi a rimborsi di prestiti. Il restante importo di milioni 7.546.638,9 (riguardante, come già detto, per milioni 6.320.919,3 spese correnti e per milioni 1.225.719,6 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										
	Sez. I Amministrazione generale	Sez. II Difesa nazionale	Sez. III Giustizia	Sez. IV Sicurezza pubblica	Sez. V Relazioni inter- nazionali	Sez. VI Istruzione e cultura	Sez. VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Sez. VIII Azione ed interventi nel campo sociale	Sez. IX Azione ed interventi nel campo economico	Sez. X Oneri non ripartibili	In complesso
	(milioni di lire)										
TITOLO I. — SPESE CORRENTI	23.920,-	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23.920,-
CATEGORIA I. — Servizi degli Organi costituzionali dello Stato .	229.236,5	359.580,6	79.568,8	279.693,9	24.311,-	1.130.394,3	»	35.440,5	85.876,3	9.527,1	2.233.629,-
CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio	60.612,6	167.122,3	26.552,-	86.189,7	2.258,-	124.235,-	»	1.750,9	16.606,4	960,-	486.286,9
CATEGORIA III. — Personale in quiescenza	79.060,5	508.809,5	22.930,8	55.553,5	8.297,1	29.564,7	»	23.854,9	39.808,1	2.150,2	770.029,3
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi	43.169,1	11.111,1	2.920,4	265,2	27.721,3	167.792,3	»	817.755,-	313.646,5	539.339,-	1.923.719,9
CATEGORIA V. — Trasferimenti .	226,5	»	»	»	67,4	649,6	6.068,5	515,3	41.949,5	279.006,-	328.482,8
CATEGORIA VI. — Interessi . . .	1.932,8	11.250,-	»	3.350,-	»	1,-	»	0,7	140,7	256.172,1	272.847,3
CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle entrate . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.954,-	10.954,-
CATEGORIA VIII. — Ammortamenti	249,3	10.372,2	5,-	1.673,-	3,-	6,-	»	6,5	10.508,1	248.227,-	271.050,1
CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili	438.407,3	1.068.245,7	131.977,-	426.725,3	62.657,8	1.452.642,9	6.068,5	879.323,8	508.535,6	1.346.535,4	6.320.919,3

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	Sez. X	In complesso
		Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni inter- nazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	
		702,-	»	1.150,-	»	»	1.135,-	13.390,-	1.225,-	87.516,5	»	105.118,5
		100,-	2.570,-	»	»	»	»	»	200,-	2.741,-	»	5.611,-
		4.525,-	81,5	2.000,-	»	»	71.258,1	77.368,5	43.804,1	694.946,9	»	893.984,1
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	8.140,-	»	8.140,-
		15,-	»	»	»	»	»	»	17.567,-	»	32.500,-	50.062,-
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	162.784,-	162.784,-
		5.342,-	2.651,5	3.150,-	»	»	72.393,1	90.758,5	62.796,1	793.344,4	195.284,-	1.225.719,6
		443.749,3	1.070.897,2	135.127,-	426.725,3	62.657,8	1.525.036,-	96.827,-	942.119,9	1.301.880,-	1.541.619,4	7.546.638,9

(milioni di lire)

TITOLO II. — SPESE IN
CONTO CAPITALECATEGORIA X. — Beni ed opere
immobiliari a carico diretto dello
StatoCATEGORIA XI. — Beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-
scientifiche a carico diretto dello
StatoCATEGORIA XII. — Trasferimenti
CATEGORIA XIII. — Partecipazioni
azionarie e conferimentiCATEGORIA XIV. — Concessione di
crediti ed anticipazioni per fina-
lità produttiveCATEGORIA XV. — Concessione di
crediti ed anticipazioni per fina-
lità non produttiveCATEGORIA XVI. — Somme non at-
tribuibili

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

* * *

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE.

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1966 pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è tenuto da quelle relative all'istruzione ed alla cultura, che rappresentano poco più di un quinto delle spese stesse.

Seguono le spese riguardanti azione ed interventi nel campo economico (17,3 per cento), difesa nazionale (14,2 per cento), interventi nel campo sociale (12,5 per cento) e via via le altre.

Nel prospetto che segue, nel quale è anche effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1965, per ciascuna voce funzionale viene indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente e di quella in conto capitale:

	Previsioni anno 1965		Previsioni anno 1966		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale	404.799,7	5,7	443.749,3	5,9	+ 38.949,6	+ 0,2
Difesa nazionale.	968.155,4	13,6	1.070.897,2	14,2	+ 102.741,8	+ 0,6
Giustizia	124.003,7	1,8	135.127,-	1,8	+ 11.123,3	—
Sicurezza pubblica.	371.768,2	5,2	426.725,3	5,6	+ 54.957,1	+ 0,4
Relazioni internazionali	56.737,1	0,8	62.657,8	0,8	+ 5.920,7	—
Istruzione e cultura	1.348.974,6	19,-	1.525.036,-	20,2	+ 176.061,4	+ 1,2
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	79.804,9	1,1	96.827,-	1,3	+ 17.022,1	+ 0,2
Azione ed interventi nel campo sociale	873.410,4	12,3	942.119,9	12,5	+ 68.709,5	+ 0,2
Azione ed interventi nel campo economico	1.268.797,6	17,9	1.301.880,-	17,3	+ 33.082,4	— 0,6
Oneri non ripartibili	1.601.336,7	22,6	1.541.619,4	20,4	— 59.717,3	— 2,2
	7.097.788,3	100,-	7.546.638,9	100,-	+ 448.850,6	—

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'apposito allegato al quadro generale riassuntivo.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono espone nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerati.

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 5,9 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1966, considerano, oltre alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonchè le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 72,1 (contro miliardi 63,8 del 1965), riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 23,9), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 8,8), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'Interno (miliardi 27,9) e le spese per il Consiglio di Stato e per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (miliardi 1), per la Corte dei Conti (miliardi 7,3) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 2,1).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 347,5 (rispetto a miliardi 317,8 del 1965), concernono, a loro volta, per miliardi 256 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 67,1 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 28,6 per quelli delle imposte dirette, miliardi 26,7 per i servizi del catasto, miliardi 39,6 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 90,3 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 20,2 per i servizi del Provveditorato Generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 1,2 i servizi del Bilancio.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 24,2 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 19,3) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 4,5).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento di milioni 38.949,6 dovuto, soprattutto:

— alle maggiori spese per il funzionamento degli Organi costituzionali dello Stato (+ milioni 2.255);

— alle accresciute esigenze per i servizi dell'Amministrazione dell'interno (+ milioni 3.356,4 di cui milioni 3.133,7 per maggiori oneri di personale, in relazione, soprattutto, all'applicazione della citata legge 5 dicembre 1964, n. 1268, sul conglobamento del trattamento economico del personale statale e del decreto del Ministro del tesoro 26 settembre 1964 sull'indennità integrativa speciale.

— alle maggiori spese per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio (+ milioni 29.726,8, riguardanti per milioni 23.398,9 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza — sull'espansione dei quali hanno inciso, tra l'altro, per milioni 15.347,1 la predetta legge n. 1268 del 1964 e, per milioni 3.505,1, il cennato decreto del Ministro del tesoro 26 settembre 1964 — e per il restante importo oneri per i servizi, tra i quali sono da citare la maggiore spesa di milioni 3.701,5 per le occorrenze del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni per la fornitura di cancelleria, mobili, macchine di ufficio e carte rappresentative di valori).

II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e quelle per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1966 recano la spesa complessiva di miliardi 1.070,9, di cui miliardi 960,8 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 110,1 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il complessivo aumento di milioni 102.741,8 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1965 è soprattutto in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita col cennato decreto del Ministro del tesoro 26 settembre 1964, (+ milioni 7.191,9), nonché al conglobamento del trattamento economico del personale statale di cui alla ripetuta legge n. 1268 del 1964 (+ milioni 52.549,8).

III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 28,1), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 59,4) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 44,5), nonché i contributi e le spese per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 3,1).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario le spese di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 11.123,3 riguardante per milioni 10.386,7 spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, essenzialmente in relazione agli effetti del conglobamento del trattamento economico del personale statale (+ milioni 8.053,3) e della nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con il già citato decreto del Ministro del tesoro 26 settembre 1964 (+ milioni 1.292,8).

IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi anticendi le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 426,7 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 218 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 182,1 quelli relativi all'Arma dei carabinieri e, per miliardi 26,6, i servizi anticendi.

Anche per questo settore l'aumento di milioni 54.957,1 risultante rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è essenzialmente connesso con maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 51.509,4) per effetto soprattutto del conglobamento del trattamento economico del personale statale (+ milioni 38.665,1) e dell'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale di cui al richiamato decreto del Ministro del tesoro 26 settembre 1964 (+ milioni 5.579,2).

V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli per le rappresentanze diplomatiche e consolari, per i rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni riguardanti contribuzioni e spese per partecipazioni ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 62,7 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 19,6), i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 27,8, di cui miliardi 23,6 per la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'incremento netto di milioni 5.920,7 risultante per questo gruppo di oneri è, essenzialmente, da attribuire, oltre che alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in dipendenza, soprattutto, dei più volte citati provvedimenti riguardanti il trattamento economico, all'applicazione della legge 15 ottobre 1964, n. 959, concernente la ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (+milioni 4.000).

VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le Accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelevisone.

Complessivamente per l'istruzione e la cultura sono previste spese per miliardi 1.525,- (le previsioni per il 1965 recavano spese per miliardi 1.349) pari al 20,2 per cento della spesa corrente e di quella in conto capitale (l'analogo rapporto per il 1965 era del 19%) di cui miliardi 1.439,7 per l'istruzione pubblica e miliardi 85,3 per le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale.

Le spese per l'istruzione pubblica riguardano, soprattutto: per miliardi 505,8 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 277,2 l'istruzione secondaria di primo grado, per miliardi 161,7 l'istruzione tecnica, per miliardi 16,5 quella artistica, per miliardi 62,8 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e per miliardi 88,3 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 15 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 5,9 l'assistenza scolastica, per miliardi 24,5 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 46,5 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 42 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 10 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 193,5 oneri per i servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

Le spese per le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale concernono, a loro volta, per miliardi 10,9 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 70,6 la radiotelevisone e, per miliardi 3,8 i servizi generali ed altre spese diverse.

Il complessivo aumento di milioni 176.061,4 proposto per queste spese è, soprattutto, da attribuire all'applicazione delle leggi:

— 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale (+ milioni 121.673,7);

— 3 novembre 1964, n. 1122, recante norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre e provve-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale (+ milioni 8.407);

— 18 dicembre 1964, n. 1358, riguardante provvidenze per l'edilizia scolastica (+ milioni 10.000);

— 13 luglio 1965, n. 874, recante provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1965 (+ milioni 2.915).

In aumento operano anche, tra l'altro, la misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con decreto del Ministro del tesoro 26 settembre 1964, (+ milioni 14.878), nonché l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della pubblica istruzione alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 25.745,5, di cui milioni 3.667,7 per sdoppiamenti di corsi e classi dal 1° ottobre 1965, milioni 11.296 in relazione alla situazione del personale nel settore dell'istruzione universitaria ed in quello dell'istruzione elementare e milioni 4.506 in relazione allo stato degli impegni per il debito vitalizio).

In aumento, infine, incidono anche le maggiori somme da devolvere alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione, in relazione al maggior gettito valutato per i cespiti ai quali vengono commisurate le erogazioni di che trattasi (+ milioni 8.707,5).

Alle sopraindicate variazioni in aumento se ne contrappongono altre in diminuzione, tra le quali è da ricordare la cessazione col 30 giugno 1965 di talune autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 (— milioni 17.750; per contro, come si è già accennato, negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso sono considerati accantonamenti per complessivi milioni 73.485 per gli interventi nel settore della scuola).

VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazione di tipo economico e popolare, una seconda nel quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 96,8 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne, soprattutto, i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 47,2; altri miliardi 10 sono accantonati nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 17) e le spese autorizzate dalla legge 29 marzo 1965, n. 218, per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari finanziati con leggi speciali (miliardi 10).

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1966 per milioni 2.600.

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1965 questo gruppo presenta un incremento netto di milioni 17.022,1 da attribuire, soprattutto, all'applicazione della richiamata legge 29 marzo 1965, n. 218, recante provvedimenti per l'edilizia popolare (+ milioni 13.000) e della legge 4 novembre 1963, n. 1460, concernente disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare (+ milioni 1.500).

In aumento operano anche, tra l'altro, il nuovo limite d'impegno di milioni 1.000 da autorizzare con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1966 per la concessione di contributi nelle spese di riparazione di danni bellici, nonché le previste maggiori

occorrenze per interessi e spese sui mutui da contrarre dallo Stato col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (+ milioni 1.000).

VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considera l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato o sotto forma di contributi a Enti, Istituti ed Associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 942,1 riguardano:

per miliardi 442,5 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 398,3 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 8 per l'orientamento e l'addestramento professionale e miliardi 1,2 per i cantieri scuola);

per miliardi 138,1 *l'assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 24,1 per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani, miliardi 14,2 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 19,6 per i contributi ad integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, miliardi 13,8 per sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza, miliardi 19,5 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e miliardi 7,6 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, nonché per le spese generali);

per miliardi 93,7 *l'igiene e la sanità* (di cui miliardi 9,6 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 24,9 per le malattie sociali e miliardi 35,8 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

per miliardi 267,8 *i servizi delle pensioni di guerra* (di cui miliardi 266,2 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

Il complessivo aumento netto di milioni 68.709,5 registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario è, soprattutto, dovuto:

— ai maggiori interventi nel settore del *lavoro e della previdenza sociale* (+ milioni 45.786,9) determinati, tra l'altro, dall'applicazione delle leggi 23 agosto 1962, n. 1335, recante modalità per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni dell'I.N.P.S. (+ milioni 11.710) e 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (+ milioni 2.000). In aumento incide, anche, il maggior concorso dello Stato all'onere derivante al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni », istituito presso l'I.N.P.S., dalla corresponsione delle prestazioni previste dalle leggi 4 aprile 1952, n. 218, 20 febbraio 1958, n. 55 e 12 agosto 1962, n. 1338 (+ milioni 27.000; come già accennato, nei fondi globali sono, poi, considerati accantonamenti per complessivi milioni 27.830 in relazione al provvedimento istitutivo, fra l'altro, del « Fondo sociale »);

— alle maggiori spese per *l'assistenza e la beneficenza* (+ milioni 2.073,9), in relazione, soprattutto, alle maggiori somme da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per concorso dello Stato nelle spese per le degenze che si verificheranno

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in più rispetto a quelle del 1906 (+ milioni 870) ed alle previste maggiori spese per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani (+ milioni 930, in dipendenza, essenzialmente, della maggiore assegnazione all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra);

— ai maggiori interventi nel settore della *sanità pubblica* (+ milioni 4.813,9), essenzialmente connessi con l'applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera (+ milioni 6.000); col nuovo limite d'impegno di milioni 1.300 da autorizzare, per il 1966, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per le opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della cennata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649; con le maggiori spese per la lotta contro la tubercolosi (+ milioni 1.000) e col maggior contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ milioni 1.500; cessa, per contro, col 1965, il contributo straordinario autorizzato dalla legge 27 ottobre 1963, n. 1472). In diminuzione, infine, incide anche l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (— milioni 6.535,4 per la quota relativa al gruppo di oneri in esame; nell'apposito fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, come già accennato, sono stati accantonati complessivamente milioni 39.380 per la proroga degli interventi nelle zone predette);

— dalle maggiori spese per i *servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 16.034,8) dovuti per milioni 15.700 all'incidenza della legge 27 novembre 1964, n. 1266, concernente nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

I X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei trasporti e delle comunicazioni.

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.301,9 (rispetto a miliardi 1.268,8 del 1965) pari al 17,3 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, modificata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890, 30 gennaio 1962, n. 28 e 26 giugno 1965, n. 717, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1980 gli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni (miliardi 237,4);

quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 30);

il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale determinato ai sensi della legge 27 giugno 1962, n. 886 (miliardi 21);

le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 188,2, di cui miliardi 5,4 per la riparazione di danni bellici e miliardi 55,3 per l'attuazione, a cura dell'A.N.A.S., del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade e strade statali). Tra queste spese sono compresi anche miliardi 4,5 per interventi nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont quale quota parte della complessiva spesa di miliardi 8,8 inclusa nel bilancio per l'anno finanziario 1966 per provvidenze a favore delle zone predette. (Il restante importo di miliardi 4,3 viene considerato, in relazione alle specifiche finalità, in altre voci degli *interventi nel campo economico*);

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 57,8 di cui miliardi 23 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad Enti e Società per la costruzione di autostrade — di cui miliardi 2,9 concernono nuovi limiti di impegno — e miliardi 4,8 per la riparazione di danni bellici);

le spese per le opere di bonifica e per i miglioramenti fondiari (miliardi 26,7, di cui miliardi 12,9 per contributi in annualità);

gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 22,6);

le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 34,2);

gli interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (miliardi 28,9);

le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 31,5);

gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 25,3);

il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 26);

i contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (miliardi 14,6);

il fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 871, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.) (miliardi 10,2);

gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 9,8);

le spese per i servizi del turismo (miliardi 12,2);

lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 10,6);

le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 49,8);

i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili (miliardi 11);

i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (miliardi 117,4, al netto della quota, pari a miliardi 12,5, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle Provincie, ai Comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammmodernamento e la costruzione di strade e della spesa di miliardi 0,5 per la costruzione, ai termini della legge 7 ottobre 1964, n. 1056, di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul fiume Po);

le assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 145, di cui miliardi 25,2 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 aprile 1962, n. 211; miliardi 93,1 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda e miliardi 20,5 quale rimborso degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario ed a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico (altri miliardi 9 da versare allo stesso titolo sono considerati nelle diverse voci funzionali);

le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 24,3);

le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 10,2);

le spese per l'aviazione civile (miliardi 5,8);

le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (miliardi 12,2).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Queste spese presentano un aumento netto complessivo di milioni 33.082,4, determinato oltre che dagli effetti di quanto si dispone con il già richiamato articolo 119 del disegno di legge di approvazione del bilancio di che trattasi, dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (+ milioni 212.040);

legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (+ milioni 2.900 da corrispondere all'A.N.A.S.);

legge 21 aprile 1962, n. 181, recante modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (+ milioni 26.164,2);

legge 11 giugno 1962, n. 588, riguardante il Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (+ milioni 2.500);

legge 3 febbraio 1963, n. 92, relativa alla sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia (+ milioni 1.600);

legge 25 novembre 1964, n. 1280, recante provvidenze per il Comune di Roma (+ milioni 3.160);

legge 15 giugno 1965, n. 730, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano (+ milioni 1.600);

legge 6 aprile 1965, n. 351, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche (+ milioni 1.000);

decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale (+ milioni 3.200 per interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di provvidenze a favore dell'agricoltura);

legge 6 aprile 1965, n. 341, che ha aumentato le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sul « piano verde » (+ milioni 1.300 per interessi e spese sul mutuo di lire 35 miliardi contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per gli interventi previsti dalla legge medesima);

legge 13 luglio 1965, n. 871, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.) (+ milioni 10.150);

legge 13 maggio 1965, n. 494, concernente la concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-1969 (+ milioni 28.822,7 compresi milioni 2.822,7 per la partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari C.E.R.N. ed all'Agenzia internazionale dell'energia atomica A.I.E.A.);

decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, convertito in legge 13 dicembre 1964, n. 1342 (+ milioni 5.094,6 per interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'aumento dei fondi di dotazione dell'E.N.I. e dell'I.R.I. previsti dalle leggi 19 settembre 1964, nn. 789 e 790);

legge 29 marzo 1965, n. 219, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie (+ milioni 3.000);

legge 6 marzo 1965, n. 257, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), con protocolli annessi, firmata a Parigi il 14 giugno 1962 (+ milioni 3.010,5);

legge 6 marzo 1965, n. 258, concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), con protocolli annessi, firmata a Londra il 29 marzo 1962 (+ milioni 2.400);

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sulle nuove tariffe postali e telegrafiche (+ milioni 5.000).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti, tra l'altro:

dal maggior contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 20.565,5, di cui milioni 4.164,2 destinati alla concessione di contributi da corrispondere alle provincie, ai comuni e loro consorzi nella spesa per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

dalle maggiori sovvenzioni chilometriche e sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (+ milioni 2.000).

In aumento operano, inoltre, le maggiori autorizzazioni nette proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1966 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere a pagamento non differito (+ milioni 2.730).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, per effetto dell'esaurimento delle relative autorizzazioni di spesa, tra le altre, le leggi:

29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (— milioni 90.000);

29 luglio 1957, n. 635, riguardante disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, (— milioni 13.464,6 per la quota relativa al gruppo di oneri in esame; come già accennato, nell'apposito fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso sono considerati complessivamente milioni 39.380 per ulteriori interventi nelle zone di che trattasi);

27 giugno 1962, n. 886 concernente, tra l'altro, la concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 (— milioni 21.000; nel fondo globale è però considerato un accantonamento di uguale importo per la proroga del contributo stesso);

25 gennaio 1962, n. 11, relativa al piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali (— milioni 15.000);

12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico (— milioni 22.000);

30 luglio 1957, n. 667, relativa all'autorizzazione della spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica (— milioni 4.750);

14 gennaio 1963, n. 22 e 5 marzo 1964, n. 120, concernenti nuove autorizzazioni di spesa a favore del « Fondo di rotazione in agricoltura » previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (— milioni 10.000);

9 agosto 1954, n. 638, riguardante l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimento al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184 (— milioni 5.000);

21 maggio 1955, n. 463, recante provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade (— milioni 6.000);

29 novembre 1962, n. 1688, che ha, tra l'altro determinato, per gli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, in annui 59 miliardi le somme da corrispondere alle Ferrovie dello Stato a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (— milioni 20.492,7 per la parte relativa al gruppo di spese di che trattasi; come già accennato, nel fondo globale per il 1966 è previsto per tale titolo un accantonamento di miliardi 29,5);

24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301 e 18 febbraio 1963, n. 318, recanti interventi a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (— milioni 10.000).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In diminuzione operano anche, per effetto della minore incidenza, le spese autorizzate dalle leggi:

10 luglio 1962, n. 890, concernente integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (— milioni 2.000);

21 giugno 1964, n. 462, riguardante integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318 recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (— milioni 3.500);

21 giugno 1964, n. 467, concernente modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, sugli interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile (— milioni 2.500).

Le spese in conto capitale considerate nella sezione in discorso vanno integrate con quelle, per l'importo complessivo di miliardi 156,2, che, ai sensi dell'articolo 120 del disegno di legge di approvazione del bilancio, saranno finanziate con particolari operazioni di mutuo.

Trattasi di spese per conferimenti a fondi di dotazione e rotazione nonché per partecipazioni azionarie, per la quota afferente all'anno finanziario 1966.

In dettaglio si riferiscono a: fondo di dotazione istituito presso il Mediocredito (legge 5 luglio 1961, n. 635): milioni 5.000; fondo di dotazione per il credito alla cooperazione (legge 25 novembre 1962, n. 1679): milioni 250; fondo di dotazione del Mediocredito centrale (legge 5 luglio 1964, n. 619): milioni 5.000; fondi di rotazione presso l'Isveimer, l'Irfis ed il Cis (legge 1° febbraio 1965, n. 60): milioni 34.000; fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti di credito agrario (leggi 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132): milioni 15.000; fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento (legge 26 maggio 1965, n. 590): milioni 50.000; fondo di dotazione E.N.I. (legge 19 settembre 1964, n. 789): milioni 20.500; fondo di dotazione I.R.I. (legge 19 settembre 1964, n. 790): milioni 20.500; partecipazione al capitale dell'A.M.M.I. (legge 19 settembre 1964, n. 792): milioni 1.000; fondo di dotazione E.F.I.M. (legge 5 novembre 1964, n. 1176): milioni 5.000.

X. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici, quelle per interventi a favore della finanza regionale e locale, le spese per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle imprevedute, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'iter legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 1.541,6 previsto per questo gruppo per il 1966 concerne:

le spese per interessi di debiti pubblici (miliardi 279) riguardanti, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 99,5); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 80), gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 74,6) e quelli sui certificati di credito (miliardi 9,1);

le spese per interventi a favore della finanza regionale e locale (miliardi 520,9, di cui miliardi 195,6 per interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 325,3 per interventi a favore delle provincie e dei comuni).

Relativamente alle Regioni è da porre in evidenza che dell'indicato importo, miliardi 113 si riferiscono alla regolazione delle somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, miliardi 19,6 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, miliardi 63 concernono il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

le devoluzioni a favore dei comuni e delle provincie dell'imposta generale sulla entrata (miliardi 162,5);

quelle a favore dei comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 26,6);

le devoluzioni a favore delle provincie dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 59,8) e del terzo delle tasse di circolazione (miliardi 43,3).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano la somma di miliardi 20,1 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a favore del comune di Napoli ivi compreso l'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,5 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 5 a favore del Comune di Roma disposto dalla legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica;

le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 23,9) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, esclusi quelli per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 5,7) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

altri oneri diversi (miliardi 282,7), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 219,3, di cui miliardi 135 per rimborso i.g.e. sui prodotti esportati), le vincite al lotto (miliardi 36,8) e l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 25);

i *fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 429,4, concernenti, essenzialmente: per miliardi 21 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle impreviste; per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al Territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel Territorio medesimo; per miliardi 58 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1965 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 11 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 6,5 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749, per miliardi 2 un fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e per miliardi 320,3, le somme accantonate negli appositi fondi

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce tra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro	miliardi	30,5
Finanze	»	1,-
Giustizia	»	0,4
Esteri	»	10,4
Istruzione	»	55,9
Interno	»	3,1
Lavori pubblici	»	24,9
Trasporti e Aviazione civile	»	2,5
Difesa	»	0,6
Agricoltura	»	47,6
Industria	»	0,1
Lavoro	»	34,1
Marina mercantile	»	3,5
Bilancio	»	0,3
Partecipazioni statali	»	0,9
Sanità	»	0,6
Turismo	»	5,9
Amministrazioni diverse	»	98,-
	<u>miliardi</u>	<u>320,3</u>

La contrazione netta di milioni 59.717,3 risultante per il gruppo di oneri di che trattasi è, essenzialmente, determinata da minori accantonamenti, per miliardi 120,4, effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso, nonché dalle minori somme da versare, tenuto conto delle esigenze della gestione, al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

A tali principali fattori di riduzione si contrappongono, tra l'altro:

— le maggiori spese per *interessi di debiti pubblici* (+ milioni 14.571,2) in dipendenza, essenzialmente, delle maggiori occorrenze per interessi su buoni del tesoro poliennali (+ miliardi 9,3) ed ordinari (+ miliardi 3,3), nonché per interessi sui certificati di credito (+ miliardi 2,2, in relazione, soprattutto, ai certificati emessi ai sensi della legge 13 dicembre 1964, n. 1403, per la sistemazione dei rapporti finanziari con le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale);

— i maggiori *interventi a favore della finanza regionale e locale* (+ milioni 1.991,8), essenzialmente determinati, oltre che dalle maggiori occorrenze per devoluzione di cespiti erariali previste dalle vigenti norme, dall'applicazione della legge 25 novembre 1964, n. 1280, recante provvidenze per il comune di Roma (+ miliardi 5). In diminuzione, per contro, incide, tra l'altro, l'eliminazione per cessazione dell'onere della previsione di miliardi 16,7 relativa alle somme da corrispondere alle Regioni, provincie, comuni e Camere di commercio, industria ed agricoltura sul provento dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovuta dall'E.N.E.L. per il periodo fino al 31 dicembre 1964;

— le maggiori occorrenze per le restituzioni ed i rimborsi di tributi (+ milioni 6.600), per effetto, soprattutto, dei maggiori rimborsi dei prelievi agricoli in applicazione della legge 19 febbraio 1965, n. 28, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti caseari, delle carni bovine e del riso;

— le maggiori somme per le vincite al lotto ed alle lotterie (+ milioni 8.836).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE.

Le spese correnti ed in conto capitale — già considerate sotto il profilo funzionale — si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario:

	Previsioni anno 1965		Previsioni anno 1966		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le por- zioni percen- tuali
<i>Spese correnti</i>						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	21.665,-	0,3	23.920,-	0,3	+ 2.255,-	»
Personale in attività di servizio	1.973.864,-	27,8	2.233.629,-	29,6	+ 259.765,-	+ 1,8
Personale in quiescenza	390.323,2	5,5	486.286,9	6,4	+ 95.963,7	+ 0,9
Acquisto di beni e servizi	722.893,9	10,2	770.029,3	10,2	+ 47.135,4	»
Trasferimenti	1.855.017,9	26,1	1.923.719,9	25,5	+ 68.702,-	- 0,6
Interessi	301.822,1	4,3	328.482,8	4,4	+ 26.660,7	+ 0,1
Poste correttive e compensative delle entrate	256.411,3	3,6	272.847,3	3,6	+ 16.436,-	»
Ammortamenti	10.954,-	0,2	10.954,-	0,2	»	»
Somme non attribuibili	215.305,3	3,-	271.050,1	3,6	+ 55.744,8	+ 0,6
	5.748.256,7	81,-	6.320.919,3	83,8	+ 572.662,6	+ 2,8
<i>Spese in conto capitale</i>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	132.294,5	1,9	105.118,5	1,4	- 27.176,-	- 0,5
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	3.971,-	»	5.611,-	»	+ 1.640,-	»
Trasferimenti	757.906,9	10,7	893.984,1	11,8	+ 136.077,2	+ 1,1
Partecipazioni azionarie e conferimenti	70.500,-	1,-	»	»	- 70.500,-	- 1,-
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	30.425,-	0,4	8.140,-	0,1	- 22.285,-	- 0,3
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	55.246,-	0,8	50.082,	0,7	- 5.164,-	- 0,1
Somme non attribuibili	299.188,2	4,2	162.784,	2,2	- 136.404,2	- 2,-
	1.349.531,6	19,-	1.225.719,6	16,2	- 123.812,-	- 2,8
	7.097.788,3	100,-	7.546.638,9	100,-	+ 448.850,6	»

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati:

SPESE CORRENTI

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, spese che per il 1966 sono previste in miliardi 23,9 con un aumento di miliardi 2,2 rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario.

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1966 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 2.233.629 (pari al 29,6 per cento della complessiva spesa corrente ed in conto capitale) così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri pre- videnziali	TOTALE
	(milioni di lire)			
Personale civile	481.086,-	72.093,-	22.036,1	575.215,1
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati).	504.554,6	48.531,4	13.193,9	566.279,9
Personale insegnante	933.181,4	9.357,1	52.716,-	995.254,5
Personale operaio	89.836,4	2.475,9	4.567,2	96.879,5
	2.008.658,4	132.457,4	92.513,2	2.233.629,-

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1965, si ha un maggiore onere netto di miliardi 259,8, dipendente, per la quasi totalità, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale, dall'applicazione delle norme relative al congelamento del trattamento economico del personale statale di cui alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, nonché dalla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1965, con decreto del Ministro del tesoro 26 settembre 1964. (In relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1966, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza - stabilito, con decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1965 emanato ai sensi della richiamata legge n. 324 del 1959, - nella categoria « *Somme non attribuibili* » è compreso apposito fondo di miliardi 58 da ripartire tra i diversi Ministeri).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE IN QUIESCENZA.

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1966 in milioni 486.286,9 (6,4 per cento del totale della spesa corrente ed in conto capitale).

Rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1965, si ha una maggiore spesa di miliardi 96 dovuta sia agli effetti dei provvedimenti citati che hanno inciso sull'espansione delle spese per il personale in attività di servizio (conglobamento e scala mobile), sia all'adeguamento degli stanziamenti alle previste occorrenze della gestione tenuto conto dello stato degli impegni per il debito vitalizio.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dall'Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 770 (rispetto a miliardi 722,9 del 1965), riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 508,8) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 79,1) e della *Sicurezza pubblica* (miliardi 55,6).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento di miliardi 47,1, essenzialmente determinato dalle maggiori occorrenze per la difesa nazionale (+ miliardi 36,9), per l'Amministrazione generale (+ miliardi 6,9) e per la Sicurezza pubblica (+ miliardi 2,3).

TRASFERIMENTI CORRENTI.

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1966 reca a tale titolo spese per miliardi 1.923,7 pari al 25,5 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Esse riguardano, soprattutto, *azioni ed interventi nel campo sociale* (miliardi 817,8), in quello *economico* (miliardi 313,6) ed il settore dell'*Istruzione e della cultura* (miliardi 167,8).

Altri miliardi 539,3, riguardanti *oneri non ripartibili*, concernono, per la più gran parte, devoluzioni di cespiti erariali a favore di Regioni, province, comuni ed altri enti.

L'incremento netto di miliardi 68,7 riguarda soprattutto i settori relativi ad *interventi nel campo sociale* (+ miliardi 59,6, concernenti, per la quasi totalità, le erogazioni a favore della previdenza sociale e le pensioni di guerra) ed in quello per *l'istruzione e cultura* (+ miliardi 8).

INTERESSI.

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con Enti ed Istituti.

La spesa di miliardi 328,5 prevista per il 1966 (4,4 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici.

L'aumento di miliardi 26,7 è connesso, oltre che con le maggiori spese per *interessi di debiti pubblici*, con le accresciute esigenze per *azione ed interventi nel campo economico* (+ miliardi 10,2 in dipendenza, soprattutto, degli interessi sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per finalità di carattere economico).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE.

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo il bilancio per il 1966 include spese per miliardi 272,8, riguardanti, per la più gran parte, restituzione e rimborsi di tributi.

L'incremento di miliardi 16,4 è, essenzialmente, determinato dalle cennate maggiori occorrenze per restituzioni e rimborsi di tributi (+ miliardi 6,6) e per le vincite al lotto ed alle lotterie (+ miliardi 8,8).

AMMORTAMENTI.

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 10.954.

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III — *Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti* — è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 10.954.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 271,1, riguarda precipuamente per miliardi 157,5 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 21 i fondi di riserva e per miliardi 58, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1966.

L'aumento di miliardi 55,7 è, essenzialmente, determinato dai maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso comportanti spese di parte corrente e dalla maggiore consistenza del predetto fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 1.225.719,6, considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1966 in milioni 50.082, concernono, soprattutto, l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 25) e le somme da anticipare per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 15).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il restante importo di milioni 1.175.637,6, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernono spese di investimento, riguardanti:

— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	per milioni	105.118,5
— beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato	» »	5.611,-
— trasferimenti in conto capitale	» »	893.984,1
— concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	» »	8.140,-
— somme non attribuibili	» »	162.784,-
	milioni	<u>1.175.637,6</u>

Nel prospetto che segue le spese di cui trattasi vengono ripartite per settori di intervento e poste a raffronto con quelle recate dal bilancio del corrente anno finanziario:

	Previsioni per l'anno finanziario 1965	Previsioni per l'anno finanziario 1966	Differenze
	<i>(milioni di lire)</i>		
Opere pubbliche straordinarie (comprese quelle stradali)	510.001,1	558.440,1	+ 48.439,-
Interventi di carattere organico a favore del Mezzogiorno	(a) 279.350,-	(a) 309.425,-	+ 30.075,-
Agricoltura e bonifica	169.453,6	100.582,1	- 68.871,5
Interventi a favore dell'industria nazionale	151.502,-	36.458,-	- 115.044,-
Addestramento professionale dei lavoratori	8.000,-	8.000,-	—
Partecipazioni ad Enti ed organismi internazionali	15.793,3	24.203,2	+ 8.409,9
Spettacolo, radiotelevisone e turismo	14.115,1	17.565,1	+ 3.450,-
Interventi nel settore dei trasporti e delle comunicazioni	90.191,5	65.191,1	- 25.000,4
Ricerca scientifica	51.843,-	53.483,-	+ 1.640,-
Altri interventi diversi	3.906,-	2.290,-	- 1.616,-
	<u>1.294.155,6</u>	<u>1.175.637,6</u>	<u>- 118.518,-</u>

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il 1965 quelle per il prossimo anno finanziario presentano, quindi, una contrazione netta di miliardi 118,5, essenzialmente determinata dalla circostanza che, come già fatto presente, il bilancio per il 1966 non considera le somme per miliardi 156,2 relative a partecipazioni azionarie ed a conferimenti a fondi di dotazione ed a fondi di rotazione poste da particolari disposizioni legislative a carico del 1966, spese che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 120 del disegno di legge di approvazione del bilancio di che trattasi, verranno iscritte nel corso dell'esercizio dopo la provvista degli occorrenti mezzi finanziari.

(a) Compresi milioni 19.000 per il 1965 e milioni 39.380 per il 1966, riguardanti il provvedimento in corso concernente la proroga degli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale che, secondo quanto previsto dal provvedimento medesimo, interesseranno anche altri settori di intervento, per importi allo stato non determinabili.

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerando anche tali spese, gli investimenti del prossimo anno vengono a risultare in miliardi 1.331,9 con un aumento di miliardi 37,7.

Del predetto complessivo importo di miliardi 1.331,9, miliardi 270 circa si riferiscono ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice, o hanno iniziato ad esplicarla in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti. Gli altri miliardi 1.060, in cifra tonda, attengono, in gran parte, a stanziamenti intesi a stimolare l'attività economica nazionale. Quest'ultima resta anche influenzata dall'azione di incentivazione conseguente alle particolari iniziative di recente adottate allo stesso fine, quali le provvidenze di cui al decreto legge 15 marzo 1964, n. 124 ed alla legge 6 aprile 1965, n. 341.

Gli stanziamenti aventi fine di incentivazione concernono nuovi limiti d'impegno relativi all'anno 1966 e spese ripartite o a pagamento non differito. I settori nei quali verrà ad esplicarsi la loro azione stimolatrice possono essere così delineati con l'indicazione degli stanziamenti ad essi relativi:

edilizia scolastica	miliardi	21
edilizia abitativa	»	31
ospedali	»	3
trasporti e comunicazioni	»	64
agricoltura	»	93
industria ed artigianato	»	44
industria navale	»	14
industria cinematografica	»	16
esportazioni	»	2
Mezzogiorno	»	309
edilizia pubblica ed infrastrutture	»	10
altri settori	»	1

Con gli stanziamenti di che trattasi vengono assicurati correlativi notevoli interventi aggiuntivi.

RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1966 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 466.418,2. Essi riguardano, soprattutto:

il rimborso di buoni del tesoro poliennali 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile e 1° ottobre 1966 (miliardi 400);

l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 12,6, di cui miliardi 8 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento, miliardi 2 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento, miliardi 1 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 1 per il debito redimibile 5 per cento 1954 per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace);

l'ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ai termini della legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 18,4);

il rimborso dei certificati di credito emessi ai sensi della legge 23 agosto 1962, n. 1335 per la regolazione delle somme da versare al fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. (miliardi 8);

le somme dovute agli Stati Uniti d'America ad estinzione dei mutui per l'acquisto di materiali residuati di guerra, comprese le somministrazioni in lire italiane da effettuarsi in dipendenza del paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo Bonner-Corbino e del paragrafo g), n. 2, dell'Accordo Taff-Del Vecchio, entrambi relativi ai predetti materiali (miliardi 4,3).

CONSUNTIVI

L'Amministrazione dedica particolare attenzione al problema dei consuntivi relativi agli esercizi precedenti.

È stato già trasmesso alla Corte dei Conti per la parifica, il consuntivo relativo all'esercizio 1959-60. Appena intervenuta tale parifica si provvederà immediatamente alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del consuntivo stesso.

Sono pressoché definite le preliminari concordanze con gli organi di controllo dei risultati della gestione 1960-61 riferite ai singoli stati di previsione, di tal che può considerarsi ormai prossima la presentazione alla stessa Corte dei Conti per la parifica del consuntivo relativo a detto esercizio.

Ovviamente, ogni attenzione viene posta perché nei consuntivi riguardanti gli esercizi successivi, gli adempimenti siano accelerati al massimo onde esaurire, con tutta sollecitudine, l'iter relativo alla loro presentazione al Parlamento.

Non è sfuggita tuttavia all'Amministrazione l'esigenza di fornire al Parlamento, in sede di esame dei progetti di bilancio di previsione, i dati sulle « risultanze provvisorie » delle gestioni immediatamente precedenti, attraverso apposita appendice della « nota preliminare ».

Si rinvia in proposito ai seguenti documenti:

- | | | | |
|----------|---------------|-------------------|---|
| - Senato | (III Legisl.) | doc. 3 e 3/bis | Nota preliminare al bilancio di previsione 1958-59 in appendice « risultanze provvisorie » esercizio 1956-57. |
| - Camera | (III Legisl.) | doc. VI-1 e 1/bis | |
| - Senato | (III Legisl.) | doc. 22 e 22/bis | Nota preliminare al bilancio di previsione 1959-60 in appendice « risultanze provvisorie » esercizio 1957-58. |
| - Camera | (III Legisl.) | doc. VI-2 e 2/bis | |
| - Senato | (III Legisl.) | doc. 52 | Nota preliminare al bilancio di previsione 1960-61 in appendice « risultanze provvisorie » esercizio 1958-59. |
| - Camera | (III Legisl.) | doc. VI-3 | |
| - Senato | (III Legisl.) | doc. 76 | Nota preliminare al bilancio di previsione 1961-62 in appendice « risultanze provvisorie » esercizio 1959-60. |
| - Camera | (III Legisl.) | doc. VI-4 | |
| - Senato | (III Legisl.) | doc. 92 e 92/bis | Nota preliminare al bilancio di previsione 1962-63 in appendice « risultanze provvisorie » esercizio 1960-61. |
| - Camera | (III Legisl.) | doc. VI-5 e 5/bis | |
| - Senato | (IV Legisl.) | doc. 3 | Nota preliminare al bilancio di previsione 1963-64 in appendice « risultanze provvisorie » esercizio 1961-62. |
| - Camera | (IV Legisl.) | doc. VI-1 | |
| - Senato | (IV Legisl.) | doc. 33 | Nota preliminare al bilancio di previsione 1964-65 in appendice « risultanze provvisorie » esercizio 1962-63. |
| - Camera | (IV Legisl.) | doc. VI-2 | |

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Proseguendo nella iniziativa, in apposito documento vengono riportate le « risultanze provvisorie » di consuntivo per la gestione 1963-64 e per quella del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Quanto alla prima, va considerato che le risultanze stesse non poterono essere riportate in appendice alla nota preliminare per l'anno finanziario 1965 in relazione alla data (30 settembre 1964) sotto la quale lo schema di bilancio stesso venne presentato al Parlamento. (Peraltro, di esse è stata data cognizione nella « Relazione generale sulla situazione economica del Paese » per il 1964 - Vol. II, appendice I - presentata al Parlamento il 31 marzo 1965).

ALLEGATO A

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1966
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1965

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	(milioni di lire)		
ENTRATE TRIBUTARIE			
<i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i>			
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	865.000 -	1.000.000 -	+ 135.000 -
Imposta sul reddito dominicale dei terreni	7.500 -	3.500 -	— 4.000 -
Imposta sui fabbricati	23.000 -	23.000 -	»
Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso	»	1.000 -	+ 1.000 -
Imposte sulle società e sulle obbligazioni	155.000 -	160.000 -	+ 5.000 -
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distri- buiti dalle società	65.000 -	55.000 -	— 10.000 -
Imposta complementare progressiva	150.000 -	195.000 -	+ 45.000 -
Addizionale all'imposta complementare progressiva	»	1.500 -	+ 1.500 -
Imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pro- nostici: quota del 35 per cento	5.565 -	5.950 -	+ 385 -
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici	1.000 -	1.102 -	+ 102 -
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale	76.000 -	80.000 -	+ 4.000 -
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	7.000 -	6.000 -	— 1.000 -
Addizionale 5 per cento E.C.A.	83.800 -	91.800 -	+ 8.000 -
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. riser- vato all'Erario	72.920 -	82.920 -	+ 10.000 -
Imposta unica sull'energia elettrica prodotta dal- l'E.N.E.L.	69.000 -	»	— 69.000 -
Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177 . .	74.000 -	85.000 -	+ 11.000 -
Entrate eventuali e diverse	1.430 -	1.000 -	— 430 -
	<u>1.656.215 -</u>	<u>1.792.772 -</u>	<u>+ 136.557 -</u>
<i>Tasse ed imposte sugli affari:</i>			
Imposta generale sull'entrata	1.240.000 -	1.400.000 -	+ 160.000 -
Imposta di registro	280.000 -	280.000 -	»
Imposta ipotecaria	52.000 -	52.000 -	»
Addizionale 5 per cento E.C.A.	12.500 -	12.500 -	»
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. riser- vato all'Erario	8.800 -	11.000 -	+ 2.200 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze	
	(milioni di lire)			
Imposte di bollo	230.000 -	230.000 -	»	
Imposte in surrogazione del registro e del bollo . .	35.000 -	35.000 -	»	
Imposta sulla pubblicità	10.000 -	12.000 -	+	2.000 -
Imposta di congruaggio sui prodotti industriali im- portati	110.000 -	120.000 -	+	10.000 -
Tasse sulle concessioni governative	86.000 -	97.000 -	+	11.000 -
Tasse automobilistiche	115.000 -	130.000 -	+	15.000 -
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli	5.500 -	6.500 -	+	1.000 -
Tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione	70.400 -	79.800 -	+	9.400 -
Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono	2.300 -	2.000 -	—	300 -
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scom- messe	40.900 -	40.600 -	—	300 -
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento	3.975 -	4.250 -	+	275 -
Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istruzione superiore	6.265 -	5.890 -	—	375 -
Tasse di bollo sui documenti di trasporto	10.000 -	12.000 -	+	2.000 -
Tasse di bollo sulle carte da giuoco	1.500 -	1.500 -	»	
Entrate derivanti dall'addizionale e dal diritto ad- dizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	5.500 -	5.000 -	—	500 -
Entrate eventuali diverse	608 -	350 -	—	258 -
	<u>2.326.248 -</u>	<u>2.537.390 -</u>	<u>+</u>	<u>211.142 -</u>
<i>Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:</i>				
Dogane e diritti marittimi	310.000 -	285.000 -	—	25.000 -
Sovrimposte di confine	53.100 -	41.600 -	—	11.500 -
Diritti per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate	23.000 -	23.000 -	»	
Diritto per traffico di perfezionamento della C.E.E. dovuto sui prodotti di origine non comuni- taria	750 -	1.000 -	+	250 -
Entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili all'importazione da Paesi comunitari e non comunitari dei prodotti previsti dai decreti legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, e 11 settembre 1963, n. 1181 convertito in legge 3 novembre 1963, n. 1463	26.000 -	36.000 -	+	10.000 -
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati	825.000 -	900.000 -	+	75.000 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze	
	—	—	—	
	(milioni di lire)			
Imposte sul gas e sull'energia elettrica	37.000 -	41.000 -	+	4.000 -
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili ..	21.000 -	24.000 -	+	3.000 -
Imposta sul gas metano	6.000 -	6.000 -	»	
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche	3.200 -	3.200 -	»	
Imposta di fabbricazione sulla margarina	2.200 -	2.400 -	+	200 -
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi	13.000 -	14.000 -	+	1.000 -
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine	47.800 -	40.800 -	—	7.000 -
Imposta sul consumo del caffè	61.000 -	63.000 -	+	2.000 -
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè .	800 -	800 -	»	
Imposte di fabbricazione sugli spiriti	37.000 -	39.000 -	+	2.000 -
Imposta di fabbricazione sulla birra	19.500 -	21.000 -	+	1.500 -
Imposta sul consumo del cacao	5.000 -	6.500 -	+	1.500 -
Imposta sul consumo delle banane	14.000 -	15.000 -	+	1.000 -
Imposta di fabbricazione sui filati	41.000 -	30.000 -	—	11.000 -
Proventi della vendita dei denaturanti e dei con- trassegni di Stato	12.000 -	12.000 -	»	
Imposta sul consumo dei tabacchi importati diret- tamente da privati	500 -	30 -	—	470 -
Entrate eventuali diverse	440 -	400 -	—	40 -
	1.559.290 -	1.605.730 -	+	46.440 -

Monopoli:

Imposta sul consumo dei tabacchi	581.625 -	580.000 -	—	1.625 -
Imposta sul consumo dei sali	18.900 -	20.300 -	+	1.400 -
Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigar- rette	2.130 -	2.010 -	—	120 -
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e pro- venti della bollatura degli apparecchi di accen- sione	28.000 -	28.000 -	»	
	630.655 -	630.310 -	—	345 -

Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:

Proventi del lotto	75.000 -	100.000 -	+	25.000 -
Tassa di lotteria	1.200 -	1.200 -	»	
Proventi delle attività di giuoco	832 -	920 -	+	88 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	(milioni di lire)		
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento	6.360 -	6.800 -	+ 440 -
Entrate derivanti dall'addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	450 -	450 -	»
	<u>83.842 -</u>	<u>109.370 -</u>	<u>+ 25.528 -</u>
	<u>6.256.250 -</u>	<u>6.675.572 -</u>	<u>+ 419.322 -</u>

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Proventi speciali	43.772,4	52.255,6	+ 8.483,2
Proventi di servizi pubblici minori	41.445,6	45.355,6	+ 3.910 -
Proventi di beni dello Stato	19.992,7	21.522,7	+ 1.530,-
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestione	81.054,3	87.527,1	+ 6.472,8
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	5.700,8	5.778,1	+ 77,3
Ricuperi, rimborsi e contributi	85.299,7	118.318,1	+ 33.018,4
Partite che si compensano nella spesa	16.564,9	17.914,9	+ 1.350,-
	<u>293.830,4</u>	<u>348.672,1</u>	<u>+ 54.841,7</u>
TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE	<u>6.550.080,4</u>	<u>7.024.244,1</u>	<u>+ 474.163,7</u>

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

Vendite di beni immobili ed affrancamento di canoni	16.226 -	50.051 -	+ 33.825 -
Ammortamento di beni patrimoniali	10.954 -	10.954 -	»
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	29.281,6	29.831,3	+ 549,7
	<u>56.461,6</u>	<u>90.836,3</u>	<u>+ 34.374,7</u>
ACCENSIONE DI PRESTITI	<u>84.770 -</u>	<u>6.270 -</u>	<u>- 78.500 -</u>
	<u>6.691.312 -</u>	<u>7.121.350,4</u>	<u>+ 430.038,4</u>

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1966 POSTE A RAFFRONTO
CON QUELLE PER L'ANNO 1965

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1966					Previsioni per l'anno finanziario 1965	Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso		
	(milioni di lire)						
Tesoro (escluso il fondo globale)	1.410.089,-	514.982,4	1.925.071,4	402.614,6	2.387.686,-	2.022.117,6 +	365.568,4
fondo globale	157.496,-	162.784,-	320.280,-	2.355,-	322.635,-	440.655,8 -	118.020,8
Finanze	1.567.585,-	677.766,4	2.245.351,4	464.969,6	2.710.321,-	2.462.773,4 +	247.547,6
Giustizia	877.731,8	808,3	878.540,1	5,-	878.545,1	823.061,4 +	55.483,7
Esteri	132.330,-	2.000,-	134.330,-	»	134.330,-	122.008,7 +	12.321,3
Istruzione	54.423,5	5.410,5	59.834,-	93,2	59.927,2	49.712,- +	10.215,2
Interno	1.313.506,7	4.035,2	1.317.541,9	»	1.317.541,9	1.161.956,7 +	155.585,2
Lavori Pubblici	354.071,1	15.429,-	369.500,1	1.288,5	370.788,6	347.723,8 +	23.064,8
Trasporti	65.127,4	360.585,3	425.712,7	»	425.712,7	405.854,3 +	19.858,4
Poste	46.967,5	8.733,-	55.700,5	7,8	55.708,3	50.502,3 +	5.206,-
Difesa	176,1	»	176,1	»	176,1	194,4 -	18,3
Agricoltura	1.233.731,3	6.021,5	1.239.752,8	»	1.239.752,8	1.112.510,3 +	127.242,5
Industria	66.087,1	59.019,1	125.106,2	54,1	125.160,3	137.211,9 -	12.051,6
Lavoro	9.631,-	50.931,-	60.562,-	»	60.562,-	33.262,2 +	27.299,8
Commercio Estero	425.089,8	8.000,2	433.090,-	»	433.090,-	387.703,6 +	45.386,4
Marina mercantile	12.483,-	800,-	13.283,-	»	13.283,-	11.805,9 +	1.477,1
Bilancio	58.999,8	14.277,-	73.276,8	»	73.276,8	87.674,1 -	14.397,3
Partecipazioni Statali	1.213,9	»	1.213,9	»	1.213,9	340,9 -	873,-
Sanità	620,6	800,-	1.420,6	»	1.420,6	46.374,8 -	44.954,2
Turismo	77.253,4	400,-	77.653,4	»	77.653,4	73.600,4 +	4.053,-
	23.890,3	10.703,1	34.593,4	»	34.593,4	33.638,5 +	959,9
Previsioni per l'anno finanziario 1965	6.320.919,3	1.225.719,6	7.546.638,9	466.418,2	8.013.057,1	7.347.904,6 +	665.152,5
Differenze	5.748.256,7	1.349.531,6	7.097.788,3	250.116,3	7.347.904,6	665.152,5 -	
	572.662,6 -	123.812,- +	448.850,6 +	216.301,9 +	665.152,5 -		

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C.

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1966 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI
POSTE A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1965

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE			
<i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i>			
Presidenza della Repubblica	2.243,-	3.220,-	+ 977,-
Assemblee legislative	18.322,-	19.500,-	+ 1.178,-
Corte costituzionale	700,-	800,-	+ 100,-
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	400,-	400,-	—
Presidenza del Consiglio dei Ministri	7.094,2	8.809,7	+ 1.715,5
Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana	938,4	1.023,6	+ 85,2
Corte dei Conti	6.775,4	7.336,9	+ 561,5
Avvocatura dello Stato	1.979,1	2.135,1	+ 156,-
Servizi dell'Amministrazione dell'Interno	24.577,3	27.933,7	+ 3.356,4
Altri servizi e spese diverse	801,8	935,7	+ 133,9
	<u>63.831,2</u>	<u>72.094,7</u>	<u>+ 8.263,5</u>
<i>Servizi finanziari:</i>			
Servizi generali	49.669,1	59.043,8	+ 9.374,7
Guardia di finanza	64.810,4	67.125,2	+ 2.314,8
Catasto e servizi tecnici erariali	24.899,8	26.655,9	+ 1.756,1
Tasse ed imposte indirette sugli affari	38.115,6	39.586,1	+ 1.470,5
Imposte dirette	28.611,2	28.601,3	— 9,9
Dogane ed imposte di fabbricazione	16.423,8	17.386,9	+ 963,1
Demanio	4.272,6	5.110,4	+ 837,8
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	9.316,-	9.699,1	+ 383,1
Altri	1.193,7	2.816,1	+ 1.622,4
	<u>237.312,2</u>	<u>256.024,8</u>	<u>+ 18.712,6</u>

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	(milioni di lire)		
<i>Servizi del Tesoro:</i>			
Servizi centrali del Tesoro	32.450,4	36.055,3	+ 3.604,9
Servizi del Provveditorato generale dello Stato	16.502,-	20.230,7	+ 3.728,7
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	15.272,5	16.286,1	+ 1.013,6
Servizi della Zecca	4.225,2	4.284,2	+ 59,-
Ragioneria generale dello Stato	11.567,6	13.303,4	+ 1.735,8
Altri	107,-	106,2	- 0,8
	80.124,7	90.265,9	+ 10.141,2
<i>Servizi del Bilancio</i>	340,9	1.213,9	+ 873,-

Affari del culto:

Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	18.732,5	19.323,-	+ 590,5
Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco	4.175,-	4.525,-	+ 350,-
Altre spese	283,2	302,-	+ 18,8
	23.190,7	24.150,-	+ 959,3
	404.799,7	443.749,3	+ 38.949,6

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE

Servizi generali	150.363,1	175.156,-	+ 24.792,9
Servizi comuni delle Forze Armate	31.142,9	35.187,2	+ 4.044,3
Servizi dell'Esercito	355.966,3	385.271,4	+ 29.305,1
Servizi della Marina	134.113,6	149.877,-	+ 15.763,4
Servizi dell'Aeronautica	189.770,1	215.313,1	+ 25.543,-
Potenziamento della Difesa	90.199,4	93.492,5	+ 3.293,1
Fondo per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali	16.600,-	16.600,-	—
	968.155,4	1.070.897,2	+ 102.741,8

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	(milioni di lire)		
SEZIONE III. — GIUSTIZIA			
Servizi generali	23.485,3	28.073,8	+ 4.588,5
Amministrazione giudiziaria	54.544,5	59.384,6	+ 4.840,1
Istituti di prevenzione e di pena	41.748,9	44.518,6	+ 2.769,7
Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari	1.900,-	2.000,-	+ 100,-
Costruzione dei palazzi di giustizia di Napoli e Forlì	2.325,-	1.150,-	- 1.175,-
	<u>124.003,7</u>	<u>135.127,-</u>	<u>+ 11.123,3</u>
SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA			
Pubblica sicurezza	188.922,3	218.053,8	+ 29.131,5
Arma dei carabinieri	158.725,3	182.085,6	+ 23.360,3
Servizi antincendi	24.120,6	26.585,9	+ 2.465,3
	<u>371.768,2</u>	<u>426.725,3</u>	<u>+ 54.957,1</u>
SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI			
Servizi generali	11.341,8	13.113,3	+ 1.771,5
Rappresentanze all'estero	19.669,9	19.603,4	- 66,5
Relazioni culturali con l'estero	1.760,-	1.600,-	- 160,-
Organismi nazionali ed internazionali	4.116,4	4.253,5	+ 137,1
Partecipazione alla Comunità economica europea	19.141,3	23.580,-	+ 4.438,7
Altre spese diverse	707,7	507,6	- 200,1
	<u>56.737,1</u>	<u>62.657,8</u>	<u>+ 5.920,7</u>
SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
<i>Istruzione pubblica:</i>			
Provveditorati agli studi	6.293,-	7.733,5	+ 1.440,5
Scuola materna	4.295,-	4.295,-	—
Istruzione elementare	437.727,9	494.657,8	+ 56.929,9
Scuola popolare	7.429,8	6.860,3	- 569,5
Istruzione secondaria di 1° grado	248.765,3	277.169,5	+ 28.404,2
Istruzione classica, scientifica e magistrale	55.590,3	62.802,6	+ 7.212,3
Istruzione tecnica	141.507,-	161.713,6	+ 20.206,6
Istruzione artistica	14.727,6	16.467,4	+ 1.739,8

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	(milioni di lire)		
Educazione fisica	28.910,3	32.742,2	+ 3.831,9
Istituti di educazione	2.863,6	3.200,5	+ 336,9
Istruzione universitaria	73.937,3	88.321,1	+ 14.383,8
Antichità e belle arti	13.527,-	15.028,5	+ 1.501,5
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura	4.204,1	4.295,7	+ 91,6
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse	1.720,9	2.178,4	+ 457,5
Assistenza scolastica	9.020,-	5.895,-	- 3.125,-
Contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie	42.000,-	42.000 -	—
Spese per la ricerca scientifica	24.500,-	24.500,-	—
Edilizia scolastica	42.328,5	46.517,5	+ 4.189,-
Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed arti- stico di opere d'arte	975,-	875,-	- 100,-
Relazioni culturali con l'estero	7.706,4	8.461,6	+ 755,2
Archivi di Stato	2.521,5	2.705,9	+ 184,4
Spese generali e diverse	102.358,5	131.257,3	+ 28.898,8
	<u>1.272.909,-</u>	<u>1.439.678,4</u>	<u>+ 166.769,4</u>

Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:

Servizi generali	3.742,6	3.797,6	+ 55,-
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali	10.403,-	10.932,5	+ 529,5
Radiotelediffusione	61.920,-	70.627,5	+ 8.707,5
	<u>76.065,6</u>	<u>85.357,6</u>	<u>+ 9.292,-</u>
	<u>1.348.974,6</u>	<u>1.525.036,-</u>	<u>+ 176.061,4</u>

SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

Edilizia economica e popolare	42.423,1	47.232,6	+ 4.809,5
Spese per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari finan- ziati con leggi speciali	—	10.000,-	+ 10.000 -
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori	17.000,-	17.000,-	—
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	793,3	1.076,3	+ 283,-

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	(milioni di lire)		
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra	11.059,7	12.059,6	+ 999,9
Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbri- cati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra	2.515,-	2.515,-	—
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti	4.500,-	5.500,-	+ 1.000,-
Costruzione di alloggi per gli abitanti della città vecchia di Bari	875,-	875,-	—
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta . . .	638,8	568,5	— 70,3
	<u>79.804,9</u>	<u>96.827,-</u>	<u>+ 17.022,1</u>

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI
NEL CAMPO SOCIALE*Lavoro e previdenza sociale:*

Servizi generali	2.619,1	3.509,4	+ 890,3
Uffici del lavoro e della massima occupazione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e centri di emigrazione	19.675,-	22.019,5	+ 2.344,5
Previdenza ed assistenza	357.667,2	398.303,8	+ 40.636,6
Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni)	6.744,3	7.154,8	+ 410,5
Orientamento ed addestramento professionale . .	8.000,-	8.000,-	—
Cantieri scuola	1.200,-	1.200,-	—
Altre spese diverse	818,3	2.323,3	+ 1.505,-
	<u>396.723,9</u>	<u>442.510,8</u>	<u>+ 45.786,9</u>

Assistenza e beneficenza:

Contributi all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	19.500,-	19.500,-	—
Assistenza agli invalidi, reduci, profughi e parti- giani	23.140,-	24.070,-	+ 930,-
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi	14.150,-	14.150,-	—
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza .	13.506,-	13.832,-	+ 326,-

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	(milioni di lire)		
Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza	19.850,-	19.600,-	— 250,-
Maggiorazione sul trattamento assistenziale a favore degli iscritti nelle liste dei poveri	5.400,-	5.000,-	— 400,-
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali)	7.357,1	7.592,1	+ 235,-
Beneficenza romana	14.660,-	15.779,9	+ 1.119,9
Anticipazioni per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso	15.000,-	15.000,-	—
Altri interventi diversi	3.450,1	3.563,1	+ 113,-
	<u>136.013,2</u>	<u>138.087,1</u>	<u>+ 2.073,9</u>

Igiene e sanità:

Servizi generali	11.236,5	12.928,4	+ 1.691,9
Igiene pubblica e ospedali	8.833,3	9.593,3	+ 760,-
Malattie sociali	23.443,-	24.898,-	+ 1.455,-
Servizi veterinari	5.496,-	5.496,-	—
Istituto superiore di sanità	4.107,6	4.333,7	+ 226,1
Acquedotti ed opere ospedaliere, igieniche e sanitarie	35.192,7	35.803,6	+ 610,9
Altri servizi	634,-	704,-	+ 70,-
	<u>88.943,1</u>	<u>93.757,-</u>	<u>+ 4.813,9</u>

Servizi delle pensioni di guerra:

Spese generali	1.182,-	1.518,8	+ 336,8
Pensioni di guerra	250.000,-	265.700,-	+ 15.700,-
Altri assegni	548,2	546,2	— 2,-
	<u>251.730,2</u>	<u>267.765,-</u>	<u>+ 16.034,8</u>
	<u>873.410,4</u>	<u>942.119,9</u>	<u>+ 68.709,5</u>

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
SEZIONE IX. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale	110.850,-	210.425,-	+ 99.575,-
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria	29.000,-	27.000,-	— 2.000,-
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna	27.500,-	30.000,-	+ 2.500,-
Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale.	42.000,-	21.000,-	— 21.000,-
Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici.	127.204,2	117.873,7	— 9.330,5
Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici	8.380,5	5.380,5	— 3.000,-
Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzione e contributi previsti da leggi speciali, esclusi quelli relativi a danni bellici	24.027,6	27.845,1	+ 3.817,5
Annualità e semestralità per spese in dipendenza di danni bellici	4.553,8	4.753,8	+ 200,-
Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in dipendenza di pubbliche calamità	1.240,4	1.573,5	+ 333,1
Manutenzione ordinaria di opere pubbliche	19.636,-	21.936,-	+ 2.300,-
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici	38.716,6	43.342,4	+ 4.625,8
Bonifica.	23.138,8	9.175,8	— 13.963,-
Miglioramenti fondiari	27.744,5	17.553,5	— 10.191,-
Economia montana e forestale	34.623,7	34.183,8	— 439,9
Zootecnia, caccia e pesca	17.257,2	17.762,2	+ 505,-
Altri interventi nel settore dell'agricoltura	7.640,1	4.793,1	— 2.847,-
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura	29.407,-	28.915,2	— 491,8
Interessi e spese sul mutuo contratto con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi della legge 6 aprile 1965, n. 341, relativa all'aumento di talune autorizzazioni di spesa disposte dalla legge n. 454 del 1961, sul piano verde	—	1.300,-	+ 1.300,-
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di provvidenze a favore dell'agricoltura di cui al decreto legge 15 marzo 1965,			

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale	—	3.200,-	+ 3.200,-
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento degli apporti in favore della Cassa per il Mezzogiorno previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717	—	1.600,-	+ 1.600,-
Somme da corrispondere all'U.N.I.R.E. per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli	1.980,-	—	— 1.980,-
Alimentazione	4.433,5	4.908,9	+ 475,4
Servizi generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse	22.319,9	26.578,9	+ 4.259,-
Interventi nel settore dell'industria	22.955,-	25.303,-	+ 2.348,-
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)	20.500,-	—	— 20.500,-
Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.)	20.500,-	—	— 20.500,-
Interessi, spese ed oneri sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini di cui al decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1342	—	5.094,6	+ 5.094,6
Partecipazione all'aumento del capitale della A.M.M.I.	3.000,-	—	— 3.000,-
Partecipazione all'aumento del capitale della società « Nazionale Cogne »	1.000,-	—	— 1.000,-
Somma da mutuare all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Medio credito) allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane	10.880,-	1.630,-	— 9.250,-
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sui crediti all'esportazione	2.925,-	2.925,-	—
Conferimento per la dotazione del Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento di indennizzi derivanti dalla applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 635.	5.000,-	—	— 5.000,-

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio-credito Centrale)	10.000,-	—	— 10.000,-
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane	10.000,-	—	— 10.000,-
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane	1.500,-	1.500,-	—
Contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare	—	26.000,-	+ 26.000,-
Contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche ed investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)	13.934,8	14.599,9	+ 665,1
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 871, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.)	—	10.150,-	+ 10.150,-
Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.)	—	2.822,7	+ 2.822,7
Contributo all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (E.S.R.O.)	—	3.010,5	+ 3.010,5
Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.).	—	2.400,-	+ 2.400,-
Spese per i servizi della cinematografia	10.512,5	9.762,5	— 750,-
Altre spese per l'industria, il commercio e l'artigianato	13.967,2	12.244,-	— 1.723,2
Spese per i servizi del turismo	11.124,5	12.160,5	+ 1.036,-
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo	1.593,5	1.737,9	+ 144,4
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali	1.374,8	1.420,6	+ 45,8
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero .	9.053,-	10.603,-	+ 1.550,-
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero	2.751,9	2.679,-	— 72,9
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	49.519,-	49.759,-	+ 240,-
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili	27.000,-	11.000,-	— 16.000,-
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale	2.750,-	3.250,-	+ 500,-
Spese per le capitanerie di porto	1.933,9	2.163,6	+ 229,7

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze	
	—	—	—	
	(milioni di lire)			
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori . . .	4.771,2	5.404,2	+	633,-
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:				
— ad integrazione del bilancio	100.971,-	117.372,3	+	16.401,3
— per l'esecuzione di opere stradali	81.700,-	78.350,-	—	3.350,-
Costruzione di strade ferrate	4.650,-	6.800,-	+	2.150,-
Assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:				
— per rimborso degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario ed a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico.	40.985,4	20.492,7	—	20.492,7
— per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda	88.064,4	93.123,9	+	5.059,5
— per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria	27.571,2	30.760,2	+	3.189,-
— per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	—	586,-	+	586,-
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate)	6.408,6	7.597,7	+	1.189,1
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna	17.000,-	18.500,-	+	1.500,-
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato	9.200,-	10.200,-	+	1.000,-
Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto	5.275,-	5.775,-	+	500,-
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione)	4.400,8	5.835,3	+	1.434,5
Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti	3.900,-	3.400,-	—	500,-

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze	
	—	—	—	
	(milioni di lire)			
Spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile	1.500,-	2.500,-	+	1.000,-
Servizi generali del Ministero dei trasporti e della aviazione civile	690,1	742,5	+	52,4
Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche	7.200,-	12.200,-	+	5.000,-
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole	2.298,7	1.764,4	—	534,3
Spese sostenute dal Provveditorato Generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi	4.025,6	4.324,-	+	298,4
Altre spese varie.	2.756,7	2.834,6	+	77,9
	<u>1.268.797,6</u>	<u>1.301.880,-</u>	+	<u>33.082,4</u>

SEZIONE X. — ONERI NON RIPARTIBILI

Interessi di debiti pubblici:

Debiti perpetui	2.114,-	2.114,-	—	
Debiti redimibili al netto del debito estero	11.085,-	10.617,5	—	467,5
Interessi di buoni del tesoro poliennali	90.281,9	99.533,1	+	9.251,2
Interessi di buoni del tesoro ordinari	71.350,-	74.626,3	+	3.276,3
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	79.500,-	80.000,-	+	500,-
Interessi su certificati di credito	6.908,4	9.073,6	+	2.165,2
Altre partite minori	3.195,5	3.041,5	—	154,-
	<u>264.434,8</u>	<u>279.006,-</u>	+	<u>14.571,2</u>

Interventi a favore della finanza regionale e locale:

Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale	63.000,-	63.000,-	—	
Regolazione delle somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali . .	113.000,-	113.000,-	—	
Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda	19.600,-	19.600,-	—	
Somme da corrispondere ai comuni ed alle provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata	139.820,-	162.470,-	+	22.650,-

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	(milioni di lire)		
Devoluzione a favore dei comuni di quota parte del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli	29.000,-	26.625,-	— 2.375,-
Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale a tributi vari erariali, comunali e provinciali da devolvere a favore delle provincie	54.000,-	59.790,-	+ 5.790,-
Somme da corrispondere alle Regioni, alle provincie, ai comuni ed alle Camere di commercio, industria e agricoltura sul provento dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta dall'E.N.E.L. per il periodo fino al 31 dicembre 1964	16.700,-	—	— 16.700,-
Fondo corrispondente ad un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle provincie	38.333,-	43.330,-	+ 4.997,-
Devoluzione a favore dei comuni dei diciotto venticinquesimi della quota del 25 per cento del provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	2.860,-	3.060,-	+ 200,-
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso	5.000,-	4.500,-	— 500,-
Fondo destinato alla concessione a favore dei comuni e delle provincie dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1962 al 1965	15.000,-	—	— 15.000,-
Contributo annuo ordinario a favore del Comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica .	—	5.000,-	+ 5.000,-
Contributi integrativi alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene per il conseguimento del pareggio economico dei propri bilanci in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56	400,-	—	— 400,-

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
			—
			(milioni di lire)
Somme da erogare a favore del Comune di Napoli ivi comprese quelle per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune medesimo per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960	21.771,6	20.100,-	— 1.671,6
Contributi di minore rilievo a favore degli Enti locali	463,6	465,-	+ 1,4
	<u>518.948,2</u>	<u>520.940,-</u>	<u>+ 1.991,8</u>
<i>Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:</i>			
Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni	2.595,5	3.266,7	+ 671,2
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra	21.290,-	20.290,-	— 1.000,-
Altre spese diverse	328,3	327,6	— 0,7
	<u>24.213,8</u>	<u>23.884,3</u>	<u>— 329,5</u>
<i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i>			
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole eco- nomiche del Trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi	5.500,-	5.500,-	—
Altre spese varie	192,4	192,4	—
	<u>5.692,4</u>	<u>5.692,4</u>	<u>—</u>
<i>Fondi di riserva e speciali:</i>			
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine	15.000,-	15.000,-	—
Fondo di riserva per le spese impreviste	6.000,-	6.000,-	—
Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi sta- tali nel territorio medesimo	9.700,-	9.700,-	—
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio	—	6.500,-	+ 6.500,-

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Fondo da ripartire in attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti	—	960,-	+ 960,-
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 13 luglio 1964, n. 883, concernente l'istituzione nella Regione del Molise di uffici e organi regionali dello Stato e di una delegazione regionale della Corte dei conti	—	23,-	+ 23,-
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura della indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324	33.500,-	58.000,-	+ 24.500,-
Fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri	—	2.000,-	+ 2.000,-
Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	10.954,-	10.954,-	—
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso	440.655,8	320.280,-	— 120.375,8
	<u>515.809,8</u>	<u>429.417,-</u>	<u>— 86.392,8</u>
<i>Altri oneri diversi:</i>			
Restituzioni e rimborsi	212.736,1	219.336,1	+ 6.600,-
Vincite al lotto	28.000,-	36.836,-	+ 8.836,-
Annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico	30.000,-	25.000,-	— 5.000,-
Altre spese diverse	1.501,6	1.507,6	+ 6,-
	<u>272.237,7</u>	<u>282.679,7</u>	<u>+ 10.442,-</u>
	<u>1.601.336,7</u>	<u>1.541.619,4</u>	<u>— 59.717,3</u>
	<u>7.097.788,3</u>	<u>7.546.638,9</u>	<u>+ 448.850,6</u>

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1966, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

Art. 2.

È approvato in lire 8.013.057.149.941 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1966.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Art. 4.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 800

milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1966.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1966, in lire 130 miliardi 400.181.750.

Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1966 è autorizzata in lire 6.300.000.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita per l'anno finanziario 1966 in lire 23.500.000.000, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 3.844.057.500.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 42 miliardi.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1966, in lire 12 milioni.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 386.183.300 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1966, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1965 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei

buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei buoni ordinari del tesoro.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 15.

Per l'anno finanziario 1966 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 2959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni sta-

tali i fondi iscritti ai capitoli nn. 2411, 3481, 3486, 3491, 3524, 3525 e 3526 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 17.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1966, in lire 300 miliardi.

Art. 18.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 20.290.000.000 iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilan-

cio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 19.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249 e 3364 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 20.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 21.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 22.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 — primo e secondo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 23.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

Art. 24.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1966, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 25.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1966, è stabilito in 100.

Art. 26.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 27.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1966 ai

termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

Art. 28.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 19.449.520.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1966 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1968.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 29.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Art. 30.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1966, in con-

formità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 31.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1966 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

Art. 32.

E autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 33.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.

Art. 34.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'art. 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1966, in lire 107.200.000.

Art. 35.

E approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1966, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Art. 36.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

Art. 37.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1966, le seguenti assegnazioni:

lire 56.000.000, per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 25.000.000, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;

lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.

Art. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scu-

le di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Art. 39.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 40.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1966, l'assegnazione straordinaria di lire 12.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 41.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 42.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 15 miliardi.

Art. 43.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'interno, il fondo iscritto al capitolo n. 2498 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per

l'anno finanziario 1966, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 44.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1966, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 45.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1966, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 46.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1966, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 47.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il paga-

mento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1966, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 48.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1966, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 49.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno

finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Art. 50.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 24.234.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356 e lire 24.159.500.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

Art. 51.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 5.380.500.000 — di cui lire 1.300.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, numero 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 52.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 53.

È stabilito, per l'anno finanziario 1966, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, numero 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:

1°) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2°) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3°) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 54.

Sono altresì stabiliti per l'anno finanziario 1966 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1°) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 300.000.000;

2°) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 1.670.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 230.000.000, destinate, per lire 115.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650 milioni all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000;

3°) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000;

Art. 55.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 56.

Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, è autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, la spesa di lire 4.000.000.000 di cui: lire 500.000.000 per la sistemazione, la riparazione e la ricostruzione di opere di interesse delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici distrutte o danneggiate dal terremoto stesso (art. 10 della citata legge 3 dicembre 1964, n. 1259), nonchè per le espropriazioni delle aree (art. 12 della medesima legge n. 1259) e lire 3.500.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto (articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e legge 3 dicembre 1964, n. 1259).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

Art. 57.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 4.500.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, di cui lire 1.000.000.000 per il ripristino di opere di Enti pubblici nelle zone sopradette; lire 2.500.000.000 per le sistemazioni urbanistiche anche connesse con il trasferimento degli abitati, nonché per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione delle zone stesse e lire 1.000.000.000 per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata nelle zone di cui sopra.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

Art. 58.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 26 gennaio 1963, n. 31 e dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, concernenti contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, 1° comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5085 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 11.

Art. 60.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1966, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1966, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 243 e 244 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio

dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 61.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

Art. 62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1966, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unità di personale dal Ministero della difesa a quello dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 63.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1966, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

Art. 64.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto le-

gislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 222.240.839.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1966 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1968.

Per gli stessi scopi l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la parte di fabbisogno non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 65.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 35.500.000.000.

Art. 66.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 67.

E autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1966 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 68.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

Art. 69.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 71.620.696.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1966 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1968.

Per gli stessi scopi l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la parte di fabbisogno non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 70.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1966, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 71.

La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1963-1964 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1966.

Art. 72.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

Art. 73.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1966, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 74.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

Art. 76.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1966, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 1.267.600.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessio-

ne e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni per la delimitazione dei nuovi confini e per i cippi di frontiera;

lire 65.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato;

lire 94.356.335.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di Energia Nucleare; per la difesa aerea e per le nuove armi e le relative infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, nonché per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario e del casermaggio, scorte viveri, lubrificanti e combustibili — acquisizione di armi e munizioni, di nuove armi, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio — infrastrutture demaniali); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzioni e trasformazioni di unità navali, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, nuove armi, servizio automobilistico, combustibili, lubrifi-

canti e gas, demanio aeronautico, telecomunicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario e casermaggio, materiali e dotazioni sanitarie, servizi meccanografici, infrastrutture demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 77.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 78.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966, della somma di complessive lire 94.356.335.000 autorizzata con l'articolo 76 della presente legge.

Art. 79.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1966 come segue:

Esercito	L.	4.750.000.000
Marina	»	4.250.000.000
Aeronautica	»	2.250.000.000
Arma dei carabinieri	»	2.750.000.000

Art. 80.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato per l'anno finanziario 1966 come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	N.	21.000
Marina	»	16.163
Aeronautica	»	29.600

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	N.	36.000
Marina	»	9.140
Aeronautica	»	3.700

Art. 81.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito per l'anno finanziario 1966 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.960 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 82.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1966 in 250 unità.

Art. 83.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattene-
re in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1966 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	N.	50
guardiamarina	»	80

Art. 84.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1966 in 70 unità.

Art. 85.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma per l'anno finanziario 1966 è fissata, a norma dell'articolo 9 — ultimo comma — della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	N. 7.000
graduati e militari di truppa	» 5.000

Art. 86.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1966, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

Art. 87.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1966, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	N. 3.500
sergenti raffermati di leva	» 200
sottocapi e comuni volontari	» 7.026
sottocapi raffermati di leva	» 1.000

Art. 88.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma o rafferma

è fissata, per l'anno finanziario 1966, come appresso:

sergenti	N.	9.800
graduati e militari di truppa	»	3.400

Art. 89.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946 n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 90.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1966, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 91.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966. (Elenco n. 3).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 92.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 93.

Alle spese di cui ai capitoli n. 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 94.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1966, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 95.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1966, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)

Art. 96.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio

per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

Art. 97.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Art. 98.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzata, per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 4.133.000.000 di cui:

lire 2.750.000.000 e lire 283.000.000 per la concessione di contributi previsti, rispettivamente, dalla lettera *a*) e dalla lettera *b*) dell'articolo 12 — primo comma — della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

lire 500.000.000 per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-*bis*, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza;

lire 500.000.000 e lire 100.000.000 per la corresponsione dei contributi di cui, rispettivamente, alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater*, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Art. 99.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, si applicano,

per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

Art. 101.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 100.000.000.

Art. 102.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 8.000.000.000.

Art. 103.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi, ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1966, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

Art. 104.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riasse-

gnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1966, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1966, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 105.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1966, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 106.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1966, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonchè ad iscrivere nel citato stato di previsione della

spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilità del « Fondo speciale » costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)

Art. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1966 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 108.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

Art. 109.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462.

Art. 110.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata per l'anno finanziario 1966 in lire 30.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio)

Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

Art. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 113.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 114.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 19.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 115.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, è stabilito per l'anno finanziario 1966, in lire 4.390.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

Art. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 20*).

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 117.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse)

Art. 118.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1966 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro poliennali di scadenza 1° aprile e 1° ottobre 1966 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 119.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento agli esercizi finanziari 1965-66 e 1966-67, restano stabilite per l'anno finanziario 1966, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 120.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno finanziario 1966, col Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di lire 156.250.000.000 ed alle somme per interessi e oneri relativi all'esercizio stesso al fine della provvista dei mezzi finanziari occorrenti per le spese previste per l'anno stesso dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619 (articolo 1); 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, n. 590 (articolo 16); 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 19 settembre 1964, numero 792; 5 novembre 1964, n. 1176.

I mutui, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1966, con pro-

pri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 122.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Art. 123.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative occorrenti per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale statale compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato presso il Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Ministro del tesoro è, altresì autorizzato a trasferire, con propri decreti, dal fondo di cui al capitolo n. 3491 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, le somme da iscrivere ai capitoli nn. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302 e 1331 del medesimo stato di previsione per altre spese inerenti al personale di cui al precedente comma.

Art. 124.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 125.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 126.

I residui risultanti al 1° gennaio 1966 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 127.

I residui passivi alla data del 31 dicembre 1965, agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilità, sono regolati come appresso:

quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1963-64, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1966;

quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1962-63, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1966.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		6.675.572.000.000	
— Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.792.772.000.000		
— Tasse ed imposte sugli affari	2.537.390.000.000		
— Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	1.605.730.000.000		
— Monopoli	630.310.000.000		
— Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.	109.370.000.000		
	6.675.572.000.000		
 TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		 348.672.106.980	
	 TOTALE TITOLI I E II	 7.024.244.106.980	 7.024.244.106.980
	 SPESE CORRENTI	 6.320.919.325.699	
	 DIFFERENZA	 703.324.781.281	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			90.836.339.020
	 TOTALE TITOLI I, II E III		 7.115.080.446.000
ACCENSIONE DI PRESTITI			6.270.000.000
	 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		 7.121.350.446.000

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1966

SPESA			
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		1.567.584.988.075	
Organi costituzionali dello Stato	23.920.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	33.805.107.300		
Amministrazione del Tesoro	745.304.464.725		
Altri Servizi	4.805.911.000		
Pensioni e danni di guerra	291.293.475.000		
Interessi sui prestiti	279.006.030.050		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	157.496.000.000		
Fondi di riserva	21.000.000.000		
Ammortamenti di beni patrimoniali	10.954.000.000		
Finanze		877.731.834.600	
Grazia e giustizia		132.329.950.000	
Affari esteri		54.423.447.080	
Pubblica Istruzione		1.313.506.714.300	
Interno		354.071.072.410	
Pubblica sicurezza e protezione civile	244.639.676.650		
Assistenza e beneficenza	66.921.300.000		
Altri servizi	42.510.095.760		
Lavori pubblici		65.127.405.845	
Trasporti e Aviazione civile		46.967.521.000	
Poste e Telecomunicazioni		176.141.000	
Difesa		1.233.731.292.000	
Agricoltura e foreste		66.087.067.100	
Industria e commercio		9.631.044.700	
Lavoro e previdenza sociale		425.089.786.889	
Commercio con l'estero		12.483.009.000	
Marina mercantile		58.999.823.800	
Bilancio		1.213.920.000	
Partecipazioni statali		620.565.000	
Sanità		77.253.391.000	
Turismo e spettacolo		23.890.351.900	
		6.320.919.325.699	6.320.919.325.699
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		677.766.404.400	
Organi e servizi generali dello Stato	23.500.000.000		
Amministrazione del Tesoro	491.482.404.400		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	162.784.000.000		
Finanze		808.250.000	
Grazia e giustizia		2.000.000.000	
Affari esteri		5.410.500.000	
Pubblica Istruzione		4.035.229.400	
Interno		15.428.979.355	
Lavori pubblici		360.585.338.876	
Trasporti e Aviazione civile		8.733.000.000	
Difesa		6.021.483.000	
Agricoltura e foreste		59.019.102.500	
Industria e commercio		50.931.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		8.000.229.400	
Commercio con l'estero		800.000.000	
Marina mercantile		14.277.000.000	
Partecipazioni statali		800.000.000	
Sanità		400.000.000	
Turismo e spettacolo		10.703.060.000	
		1.225.719.576.931	1.225.719.576.931
	TOTALE TITOLI I E II		7.546.638.902.630
RIMBORSO DI PRESTITI		466.418.247.311	466.418.247.311
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.013.057.149.941	8.013.057.149.941
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.121.350.446.000	
	DIFFERENZA	891.706.703.941	

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 0 (II)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						TOTALE
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	
	(milioni di lire)						
Tesoro	6,5	100,—	475.678,9	—	4.130,—	35.067,—	677.766,4
Finanze	702,—	—	106,3	—	—	—	(a) 162.784,—
Grazia e Giustizia	—	—	2.000,—	—	—	—	808,3
Affari Esteri	—	—	5.410,5	—	—	—	2.000,—
Pubblica Istruzione	535,—	—	3.500,2	—	—	—	5.410,5
Interno	28,—	—	389,—	—	—	15.015,—	4.035,2
Lavori Pubblici	85.280,—	100,—	275.205,3	—	—	—	15.429,—
Trasporti e Aviazione Civile	7.000,—	14,—	1.719,—	—	—	—	360.585,3
Poste e Telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	8.733,—
Difesa	—	5.070,—	951,5	—	—	—	6.021,5
Agricoltura e Foreste	11.570,—	—	43.439,1	—	4.010,—	—	59.019,1
Industria e Commercio	—	113,—	50.818,—	—	—	—	50.331,—
Lavoro e Previdenza Sociale	—	—	8.000,2	—	—	—	8.000,2
Commercio Estero	—	—	800,—	—	—	—	800,—
Marina Mercantile	—	14,—	14.263,—	—	—	—	14.277,—
Bilancio	—	—	—	—	—	—	—
Partecipazioni statali	—	200,—	800,—	—	—	—	800,—
Sanità	—	—	200,—	—	—	—	400,—
Turismo e Spettacolo	—	—	10.703,1	—	—	—	10.703,1
	105.118,5	5.611,—	893.984,1	—	8.140,—	50.082,—	(a) 162.784,—
							1.225.719,6

(a) accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

**RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1966 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO**

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I										Somme non attribuibili	TOTALE
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)			
	23.920,-	54.745,2	11.100,-	60.739,4	832.083,-	327.611,1	200,-	10.954,-	246.232,3	1.567.585,-		
Tesoro	—	167.223,3	44.780,-	40.658,3	366.695,3	226,-	257.904,9	—	244,-	877.731,8		
Finanze	—	79.568,8	26.552,-	22.958,8	3.245,4	—	—	—	5,-	132.330,-		
Grazia e Giustizia	—	28.630,-	2.258,-	11.373,1	10.082,2	77,2	—	—	2.003,-	54.423,5		
Affari Esteri	—	1.123.340,9	124.235,-	25.518,9	40.404,9	—	1,-	—	6,-	1.313.506,7		
Pubblica Istruzione	—	194.030,8	37.389,3	44.336,3	77.146,2	—	600,-	—	—	354.071,1		
Interno	—	32.403,5	6.300,-	13.934,-	12.345,5	—	89,4	—	—	65.127,4		
Lavori Pubblici	—	7.442,-	601,-	3.572,7	35.351,8	—	—	—	—	46.967,5		
Trasporti e Aviazione Civile	—	144,9	2,4	21,-	7,8	—	—	—	—	176,1		
Poste e Telecomunicazioni .	—	466.259,9	221.612,4	508.562,4	11.251,4	—	14.000,-	—	12.045,2	1.233.731,3		
Difesa	—	33.057,7	6.770,-	11.036,6	4.757,5	—	14,3	—	10.451,-	66.087,1		
Agricoltura e Foreste	—	946,-	946,-	868,7	2.530,2	—	7,-	—	0,3	9.631,-		
Industria e Commercio	—	24.485,7	1.084,9	4.310,8	395.207,9	—	—	—	0,5	425.089,8		
Lavoro e Previdenza Sociale	—	1.674,3	260,-	3.470,8	7.077,8	—	—	—	0,1	12.483,-		
Commercio Estero	—	4.057,9	1.543,-	1.245,5	52.122,9	—	30,-	—	0,5	58.999,8		
Marina Mercantile	—	178,8	2,9	981,-	51,2	—	—	—	—	1.213,9		
Bilancio	—	481,3	10,-	127,1	1,7	—	—	—	0,5	620,6		
Partecipazioni statali	—	9.385,1	666,-	15.380,-	51.815,6	—	0,7	—	6,-	77.253,4		
Sanità	—	1.240,1	174,-	933,9	21.541,6	—	—	—	0,7	23.890,3		
Turismo e Spettacolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23.920,-	2.233.629,-	486.286,9	770.029,3	1.923.719,9	328.482,8	272.847,3	10.954,-	271.050,1	6.320.919,3		

(a) di cui milioni 157.496 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 58.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO O (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE						TOTALE
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	
Tesoro	6,5	100,-	475.678,9	—	4.130,-	35.067,-	(a) 162.784,-
Finanze	702,-	—	106,3	—	—	—	808,3
Grazia e Giustizia	—	—	2.000,-	—	—	—	2.000,-
Affari Esteri	—	—	5.410,5	—	—	—	5.410,5
Pubblica Istruzione	535,-	—	3.500,2	—	—	—	4.035,2
Interno	25,-	—	389,-	—	—	15.015,-	15.429,-
Lavori Pubblici	85.280,-	100,-	275.205,3	—	—	—	360.585,3
Trasporti e Aviazione Civile	7.000,-	14,-	1.719,-	—	—	—	8.733,-
Poste e Telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—
Difesa	—	5.070,-	951,5	—	—	—	6.021,5
Agricoltura e Foreste	11.570,-	—	43.439,1	—	4.010,-	—	59.019,1
Industria e Commercio	—	113,-	50.818,-	—	—	—	50.931,-
Lavoro e Previdenza Sociale	—	—	8.000,2	—	—	—	8.000,2
Commercio Estero	—	—	800,-	—	—	—	800,-
Marina Mercantile	—	14,-	14.263,-	—	—	—	14.277,-
Bilancio	—	—	—	—	—	—	—
Partecipazioni statali	—	200,-	800,-	—	—	—	800,-
Sanità	—	—	200,-	—	—	—	400,-
Turismo e Spettacolo	—	—	10.703,1	—	—	—	10.703,1
	105.118,5	5.611,-	893.984,1	—	8.140,-	50.082,-	(a) 162.784,-
							1.225.719,6

(milioni di lire)

(a) accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.